

# Documento di Valutazione dei Rischi

*Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.*

*DM 26-08-1992 – Decreto 2 settembre 2021 – DPR 01-08-2011 n° 151*



## **Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti**

**CPIA Forlì-Cesena** - Scuola Media "Dante Arfelli" Cesenatico-Via G. Sozzi, 6

*Il presente documento è sottoposto a protocollo interno per apposizione della data certa.  
Si compone di pagine 99 compresi allegati*

<b>Data di emissione</b>	<b>Rif. interno</b>	<b>Versione</b>	<b>Redatta</b>	<b>Approvata</b>
21/11/2022	211122/MP	00/22	<i>S&amp;L s.r.l. Dott. Mario Padroni</i>	<i>Datore di Lavoro Dott.ssa Maria Elena Rotilio</i>
22/01/2023	220123/MP	01/23	<i>S&amp;L s.r.l. Dott. Mario Padroni</i>	<i>Datore di Lavoro Dott.ssa Maria Elena Rotilio</i>

## SOMMARIO

VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	4
INTRODUZIONE.....	5
IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA.....	6
DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA' .....	9
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI.....	12
MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA.....	13
GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA .....	15
RUOLI ORGANIZZATIVI, COMPETENZE E FUNZIONI.....	16
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA.....	18
GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI.....	19
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI.....	20
FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO.....	21
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) .....	22
RIUNIONE PERIODICA .....	22
RILEVAZIONE DEL RISCHIO .....	23
Obiettivo della valutazione .....	23
Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola .....	23
Fattori di Rischio valutati.....	24
DEFINIZIONE DI RISCHIO .....	24
RISCHIO RESIDUO .....	26
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE.....	27
RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA.....	31
RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO.....	31
RISCHIO DA MICROCLIMA.....	32
RISCHIO DA TAGLIO.....	32
RISCHIO DA USTIONI.....	33
RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI .....	33
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	34
RISCHIO CHIMICO .....	36
RISCHIO BIOLOGICO.....	36
RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE .....	36
RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI.....	38
LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO* .....	45
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE.....	48
RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA .....	50
RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE DA ZECCHIE .....	54
RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE .....	55
PEDICULOSI DEL CAPO.....	56
STRESS .....	56
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE .....	57
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI .....	57
USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE .....	61

FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO .....	62
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	63
Obblighi del Datore di lavoro .....	63
Obblighi dei lavoratori.....	63
DPI in dotazione .....	64
DPI MANSIONI .....	64
SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	65
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI.....	69
Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100 .....	69
Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è prossimo a 100 ( $\geq 80$ ) .....	69
Adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi quando il numero di persone è notevolmente inferiore a 100 ( $< 80$ ) .....	70
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO .....	70
Definizioni per la valutazione del rischio di incendio .....	71
Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio .....	71
Classificazione di reazione al fuoco dei materiali .....	72
Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio .....	73
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	74
LIVELLI DI RISCHIO .....	75
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE .....	76
VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI .....	76
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO .....	76
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO.....	77
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO .....	77
VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTRICITÀ .....	77
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI .....	77
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI .....	78
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	78
Allegati .....	79
ALLEGATO 1: PREPOSTI ALLA SICUREZZA .....	80
ALLEGATO 2: NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE.....	81
ALLEGATO 3: NOMINATIVI DEL PERSONALE INCARICATO NELLE EMERGENZE .....	82
ALLEGATO 4: RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE .....	84
Popolazione scolastica per sede .....	85
ALLEGATO 5: NORME DI PRIMO SOCCORSO.....	86
ALLEGATO 6: CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO .....	88
ALLEGATO 7: CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE.....	88
ALLEGATO 8: CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDII SANITARI.....	90
ALLEGATO 9: MODELLO DI CONSEGNA DPI .....	91
ALLEGATO 10: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI.....	92
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI.....	93
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	97

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO  
**D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s. m. i.**

Il seguente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto, in base all'art. 17, c. 1, lett a) del D.Lgs.81del2008, dal:

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico):

**Dott.ssa Maria Elena Rotilio**



**e in collaborazione con:**

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

**Dott. Mario Padroni**




Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

**Dott.ssa Velia Sangiorgi**



Il Medico competente:

**Massimo Onorato**



**Ravenna, 21/11/2022**

*L'aggiornamento alla ver 01 del 22 gennaio 2023 ha comportato le seguenti variazioni:*

- 1) Inserimento del nominativo del Medico competente,
- 2) Aggiunta di alcuni nominativi di addetti Primo Soccorso e Antincendio
- 3) Correzione di alcuni refusi

## ***INTRODUZIONE***

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce con ancor più forza l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Secondo l'art. 28 del D. Lgs. n.81/08 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa (per la cui attestazione è necessaria e sufficiente la firma congiunta del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente, se nominato) e contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Decreto prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non occasionale o saltuario, che deve essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa e che prende in considerazione il triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione.

**IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA**

<b>Sede C.P.I.A.</b>	Denominazione	Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti
	Indirizzo	Via Dandolo 18
	Città	Forlì
	CAP	47121
	Provincia	(FC)
	Tel	0543 34180
	e-mail	<a href="mailto:fomm09500n@istruzione.it">fomm09500n@istruzione.it</a>
	PEC	<a href="mailto:fomm09500n@pec.istruzione.it">fomm09500n@pec.istruzione.it</a>
	Sito WEB	<a href="https://www.cpiaforlicesena.edu.it/">https://www.cpiaforlicesena.edu.it/</a>
<b>Sedi utilizzate durante l'attività del C.P.I.A.</b>	<p>Via E. Dandolo,18 - <b>Sede principale</b></p> <p>Techne <b>Forlì</b> - Via Michelangelo Buonarroti, 1 (fino all'8/01/2023)</p> <p>I.C.1-Plesso "Diego Fabbri"-Via Giorgina Saffi – <b>Forlì</b> (a partire dal 9/01/2023)</p> <p>Galeata-Palazzo Pretorio-Via Zanetti, 10</p> <p>Techne-<b>Cesena</b> -Via Savolini, n.9</p> <p>Scuola Primaria "G.Carducci" Via G. Carducci, 43-<b>Cesena</b></p> <p>Scuola media "Giulio Cesare" Savignano sul Rubicone -Via Luigi Galvani, 4-</p> <p><b>Scuola Media "Dante Arfelli" Cesenatico-Via G. Sozzi, 6</b></p>	
<b>Ente Proprietario sedi (nome e contatti del Referente)</b>	COMUNE di Cesenatico (FC)	

<b>Datore di Lavoro (D.L.)</b>	
Nome e Cognome	Maria Elena Rotilio
nel ruolo di	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>

<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)</b>	
Nome e Cognome	Mario Padroni
Indirizzo: Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497	

<b>Medico Competente</b>	
Nome e Cognome	<b>Massimo Onorato</b>
c/o	Giama & Partners Via Galileo Galilei, 2, 48018 Faenza RA
Tel	<a href="tel:0546622685">0546 622685</a>

<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</b>	
Nome e Cognome	<b>Velia Sangiorgi (A. A.)</b>

<b>Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:</b>	
Nome e Cognome	Cesenatico (FC)
Recapito telefonico	
Indirizzo mail	

<b>Preposto di segreteria</b>	
Nome e Cognome	<b>Grammatico Esther</b>
Email	dsga.grammatico.e@cpiafortlicesena.istruzioneer.it
nel ruolo di	<b>D.S.G.A.</b>

<b>Preposto del plesso e referente Covid</b>	Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.	
	Nome e Cognome	<b>Docente</b>
	Email	
	nel ruolo di	

## Presenze totali relativi all'anno 2022/2023

Sedi	Docenti	Amministrativi	Collab. Scol.	Personale esterno	Totale Studenti	DI CUI diversamente abili
Cesena	6		1		120	

N. CLASSI 3Numero totale in dettaglio dei lavoratori

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	/
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	/
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	/
Insegnanti	6
Collaboratori scolastici	1
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	-
Altro-tirocinanti	
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>

**(D.P.R.151/2011 – Allegato I)****D.P.R.151/2011- Attività a rischio Categoria C– N°67  
(Scuole di ogni ordine e grado)**

Nella sottostante tabella sono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno dell'edificio scolastico, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa antincendio.

DM 26/08/92 art. 1.2								
	Tipo Scuola	N° persone	CPI	Allarme con campanella	Altoparlante per allarme audio	Formazione Add.Antincendio	Esame VVFF	Rete di idranti
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Da 5001 a 800	SI	Sì	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992)								

**DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'**

Riportiamo di seguito alcuni articoli del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per comprendere quali siano i compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.

**Definizioni - Articolo 2**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **Al lavoratore così definito è equiparato:** il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) **«azienda»**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

e) **«preposto»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) **«medico competente»**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) **«sorveglianza sanitaria»**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) **«prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) **«salute»**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) **«valutazione dei rischi»**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) **«pericolo»**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) **«rischio»**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- t) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «**modello di organizzazione e di gestione**»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) «**organismi paritetici**»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- ff) «**responsabilità sociale delle imprese**»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

## **DESCRIZIONE DELLE MANSIONI**

**Dirigente scolastico:** è la persona alla quale spettano i poteri di gestione, decisionali e di spesa. Svolge la propria attività anche con l'ausilio del videoterminale e stampanti.

**Addetto amministrativo:** l'attività prevede l'elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure burocratiche relative alla scuola. Svolge la propria attività anche con l'ausilio del videoterminale e stampanti.

**Insegnante:** l'attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni didattiche all'interno delle aule, sorveglianza degli alunni e il riordino.

**Collaboratore scolastico:** effettua la pulizia e l'igienizzazione dei vari ambienti di lavoro. Alcuni collaboratori possono utilizzare la fotocopiatrice ed effettuare accoglienza e vigilanza degli alunni e del pubblico. Si può occupare di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con gli insegnanti.

**Alunno:** gli alunni sono prevalentemente maggiorenni e non svolgono attività tecnico pratiche

### Descrizione delle mansioni riconosciute nel plesso

MANSIONE	Descrizione Mansione	Attrezzature di lavoro- macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione
<b>Dirigente Scolastico</b>	Potere di gestione, decisionali e di spesa per tutti gli interventi ad eccezione di quelli impiantistici e strutturali	Videoterminali, stampanti, fotocopiatrici	Carta e cancelleria
<b>Insegnante</b>	Lezioni didattiche all'interno delle aule	LIM	Carta e cancelleria
<b>Personale Amministrativo</b>	Elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni e procedure burocratiche	Videoterminali, stampanti, fotocopiatrici	Carta e cancelleria Cartucce e toner
<b>Collaboratore Scolastico</b>	Pulizia e igiene degli ambienti di lavoro, accoglienza persone esterne	Fotocopiatori, carrelli per materiale pulizia	Prodotti per pulizie, toner, carta

### Quali delle seguenti attività sono affidate ai collaboratori scolastici?(cliccare sul quadrettino si/no)

servizio di pulizie	SIX	NO <input type="checkbox"/>
servizio di vigilanza alunni	SIX	NO <input type="checkbox"/>
spostamento di arredi	SIX	NO <input type="checkbox"/>
sollevamento alunni disabili	SI <input type="checkbox"/>	NOX
altro .....	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



Utilizzano attrezzature elettriche (aspirapolvere, macchina lavapavimenti,...) o altre attrezzature oltre a quelle manuali ordinarie (carrello multiuso o MOP, secchio, scopa, MOP, deragnatori, ecc...)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se Si, indicare quali:

**MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA**

Riportiamo per le diverse mansioni i rischi che comportano l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; spetterà al Medico Competente, di conseguenza nominato, valutare l'obbligatorietà e la periodicità di tale sorveglianza.

MANSIONE	VDT	MMC	Rischio biologico	Agenti chimici
DIRIGENTE SCOLASTICO	(a)	N.A.	*	N.A.
ADDETTO AMMINISTRATIVO	X	N.A.	*	N.A.
INSEGNANTE	N.A.	N.A.	*	N.A.
COLLABORATORE SCOLASTICO	N.A.	M.C.	*	M.C.
ALUNNO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Legenda

X: obbligo di sorveglianza.

N.A.: non applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.

M.C.: la valutazione conclusiva spetta comunque al Medico Competente anche in seguito alla presa visione del documento di valutazione del rischio.

\*La sorveglianza per la presenza di rischio biologico è da effettuare a cura del Medico Competente nel caso di presenza di lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere, in quanto le lavoratrici beneficiano del periodo di astensione pre-parto in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia e del post-parto in presenza di malattie in forma epidemica all'interno della scuola

(a) da valutare singolarmente.

MANSIONE	Controllo per uso di ALCOL	Controllo per uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e droghe	Astensione per LAVORATRICI MADRI *	
			PRE-parto	POST-parto
Dirigente scolastico	NA	NA	X**	
Addetto Amministrativo	NA	NA	X**	
Insegnante	X***	NA	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>
Collaboratore scolastico	NA	NA	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>
Alunno	NA	NA	NA	NA

NA: Non Applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta ad un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.

\*: nel caso in cui nell'aula siano presenti alunni che abbiano comportamenti imprevedibili che possano arrecare anche involontariamente danni alle persone

<sup>1</sup>: in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia

<sup>2</sup>: in presenza di malattie in forma epidemica nella scuola

\*\* : nel caso di attività svolta al videoterminale, e quindi, di videoterminalista, l'astensione pre-parto inizia dall'ottavo mese di gravidanza. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

\*\*\*: si ricorda che la Legge 125/2001 ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori occupati in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, così come individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

\* NEL CASO DELLA PRESENZA DI LAVORATRICI, CON CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA, IL DATORE DI LAVORO:

a) SE NON SUSSISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO:

- allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ed alla ASL. In seguito la DPL emetterà il provvedimento di astensione.

- Il datore di lavoro può richiedere accertamento alla ASL, in base all'esito del quale il provvedimento potrebbe essere revocato o modificato.

b) SE ESISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO:


- colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla DPL.

**PER LA VERIFICA DEL PERIODO DI ASTENSIONE PRE E POST-PARTO FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE ALLEGATE AL PARAGRAFO "LAVORATRICI MADRI" DEL DOCUMENTO.**

**DIVERSI PERIODI DI ASTENSIONE RISPETTO A QUELLI CITATI IN QUESTO DOCUMENTO SARANNO VALUTATE DAL MEDICO SPECIALISTA E DAL MEDICO COMPETENTE VISTO LO STATO DI SALUTE DELLA LAVORATRICE.**

## GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Datore di lavoro (nella scuola è individuato nella figura del Dirigente Scolastico) nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno e il Medico competente (MC), i quali assieme al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituiscono la struttura iniziale per attivare il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Dirigente Scolastico, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definiscono e individuano gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio e gli addetti alla gestione delle emergenze, considerando le complessità dei vari plessi. Il Dirigente scolastico individua per ciascun plesso il Preposto alla sicurezza che potrà coincidere con il Referente di plesso oppure con il Referente di plesso per la sicurezza.



Nella gestione della sicurezza nella scuola è importante che ci sia comunicazione tra le parti, prediligendo la forma scritta, in quanto lascia traccia della sua avvenuta. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere avvisato in caso di infortunio, di incidente, di comportamenti pericolosi e di eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati nella scuola.

## RUOLI ORGANIZZATIVI, COMPETENZE E FUNZIONI

### Medico Competente

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: Il Medico Competente ha collegamenti funzionali

*Con:*

- I preposti
- Il RSPP
- I responsabili di plesso;
- L'RLS;

*Per:*

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori. Il Dirigente Scolastico ha proceduto alla nomina, per il controllo sanitario del personale teoricamente esposto a rischi fisici-chimici e biologici.

Quest'ultimo in adempimento al D.Lgs.81/08 e seguenti, attraverso la specifica conoscenza dei Lavoratori della Scuola adempie alle funzioni ed agli accertamenti sanitari previsti dalla Legge: così come agli accertamenti preventivi e a quelli eventualmente specialistici.

Le visite periodiche al personale sono attualmente legate al grado di rischio e in relazione all'idoneità legata alle singole mansioni specifiche del personale della scuola che ricopre un ruolo in ambito lavorativo. Genericamente; come.

1. Lavoratori in area amministrativa soggetti all'utilizzo di videoterminale;
2. Personale ausiliario legato al riassetto e la pulizia dei locali (Rischio chimico e M.M.C.)
3. Eventuale personale docente e non docente della scuola dell'infanzia;
4. Personale femminile in stato di gravidanza;
5. Personale con comprovato e previsto obbligo di osservazione individuale

La tenuta delle cartelle, le visite periodiche, la formazione e informazione del personale; la relazione sanitaria annuale sono costantemente programmate direttamente dal medico competente, in accordo con la Dirigenza Scolastica.

### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: l'RSPP ha collegamenti funzionali

*Con:*

- I preposti
- Il Medico Competente
- I responsabili di plesso;
- Il R.S.P.P.;

*Per:*

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori. I lavoratori del Centro per l'Istruzione degli adulti hanno designato il RLS, nella persona della Premessa le funzioni del rappresentante, previste dalla attuale normativa; in particolare ,con riferimenti specifici:

A) Accesso ai luoghi di lavoro e attività specifiche previste dalla legge; in particolare, anche:

B) Alle attribuzioni di consultazione ulteriore in merito:

- 1- partecipazioni alle riunioni periodiche e di formazione specifica al proprio ruolo;
- 2- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3- Criteri e metodi di valutazione dei rischi;
- 4- Programmazione, verifica , realizzazione degli interventi legati alla prevenzione;
- 5- Designazione degli addetti al servizio di prevenzione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;

6- Organizzazione generale sulla formazione della sicurezza per i lavoratori

C)INFORMAZIONE - sul piano di sicurezza, sulle schede relative agli ambiti di lavoro; sui dispositivi, le attrezzature e gli impianti, legati alla sicurezza.

D) FORMAZIONE : normative di igiene e sicurezza- prevenzione e protezione dai rischi

- e) individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
- f) Proposte e osservazioni alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
- g) ricorso all' Organo di vigilanza; quando le misure risultano non idonee o insufficienti

Il rappresentante usufruisce quindi di un esonero dal lavoro, senza perdita di retribuzione, in relazione all'incarico conferito, così come previsto dal D.Lgs.81/08; partecipa inoltre regolarmente alle attività del Servizio di Protezione e Prevenzione, per esercitare le competenze assegnate, nei confronti degli altri lavoratori.

Il rappresentante dei Lavoratori nella scuola, accede normalmente alle informazioni contenute nel presente piano di valutazione dei rischi, e a tutta la documentazione in possesso dell'Istituto poter esercitare le proprie mansioni.

La consultazione avviene tempestivamente e formulata sia in forma verbale che scritta.

## **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: l'RSPP ha collegamenti funzionali

*Con:*

- I preposti
- Il Medico Competente
- I responsabili di plesso;
- L'RLS;

*Per:*

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori.


COMPITI E RESPONSABILITÀ:

- Collabora con il Datore di Lavoro all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- gestisce le riunioni annuali previste con il medico competente, per fare il punto sullo stato delle situazioni riguardanti la sicurezza (andamento infortuni, problemi di sicurezza delle macchine, dispositivi di protezione individuale, ecc.);
- valuta la necessità di effettuare o gestire corsi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- effettua attività di sopralluogo e coordinamento per la verifica della sicurezza;
- assiste e supporta l'azienda nei confronti degli organismi di vigilanza.

## **PERSONALE UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE**

L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il processo di valutazione dei rischi ha visto la partecipazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



## GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Ogni tipologia d'infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravità, deve essere tempestivamente segnalato e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il ripetersi dell'evento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Nello schema seguente è riportata la procedura di comunicazione di un infortunio, incidente e comportamento pericoloso.



## FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è obbligato a provvedere periodicamente alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (Artt.36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La formazione e l'informazione sono attività finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascun lavoratore. L'attività di addestramento si esplica durante le prove di evacuazioni, che sono obbligatorie per tutti i lavoratori e in numero minimo di due l'anno come definito dal D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

**“Informazione ai lavoratori”**: art. 36, comma 4, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

**“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”**: art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

**“Accordo tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011” per la disciplina dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008:**

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
<b>Dirigenti</b>	16	5	6
<b>Lavoratori</b> Formazione Generale	4	//	//
<b>Lavoratori</b> Formazione Rischi Specifici	8 medio 4 basso	5	6
<b>Preposti</b> Formazione Particolare	8	5	6

**Formazione NON modificata dagli accordi**

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
Addetti alla gestione dell'emergenza – <b>Corso di Primo Soccorso</b>	12	3	4
Addetti alla gestione dell'emergenza – <b>Corso di Prevenzione Incendi</b>	8	Non definita dal decreto ma consigliata da comunicazioni VVFF 3 anni	6
Rappresentante dei lavori per la Sicurezza ( <b>RLS</b> )	32	annuale	4 oppure 8 ore in base al numero di dipendenti

## FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Nell'ambito del personale sono state individuate:

- le persone più idonee all'incarico di addetto all'emergenza.
- le persone con maggiore presenza negli ambienti di lavoro.

**"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"**: art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
(....)

**"Disposizioni generali"**: art.43, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t*), il datore di lavoro:

- a*) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b*) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*);
- c*) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d*) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e*) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

*e-bis*) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

**"Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato"**:art. 44, D. Lgs. 81/2008e s.m.i.  
(....)

**"Primo soccorso"**: art. 45, D. Lgs. 81/2008e s.m.i.(....)

**Prevenzione incendi: art.46**, D. Lgs. 81/2008e s.m.i.(....)

**Gli addetti nominati sono stati adeguatamente formati mediante corsi conformi alla vigente normativa.**

Sarà compito del Datore di Lavoro sottoporre ad aggiornamento periodico, in base alla vigente normativa o all'emanazione di nuove norme specifiche, i lavoratori designati come addetti alle suddette squadre.

**Art. 37, comma 14, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**  
(...)

***FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)***

**"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": art. 37D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**  
(...)

***RIUNIONE PERIODICA***

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle scuole che occupano più di 15 lavoratori, il Dirigente scolastico, indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:

- il dirigente scolastico;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di formazione e informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico verbale con indicazione degli argomenti trattati, sottoscritto da tutti i partecipanti.

## RILEVAZIONE DEL RISCHIO

**Oggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28D.** Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Articolo 29D.** Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### Obiettivo della valutazione

Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medico Competente e al SPP di individuare le misure di prevenzione/protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di eliminare o ridurre tutti i possibili rischi che possono arrecare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori. In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

### Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Nella Valutazione dei Rischi si è proceduto secondo le tre seguenti fasi:

#### **FASE 1: Identificazione delle possibili sorgenti di rischio**

Tale fase di valutazione è stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attività in relazione ai seguenti fattori: ambienti di lavoro, attività lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate, dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati, utilizzazione delle sostanze e/o preparati pericolosi, attività di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica.

#### **FASE 2: Individuazione dei pericoli.**

In questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado di comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile.

Si sottolinea, così come definito dalle linee guida dell'ISPESL, che i pericoli da individuare non sono tanto quelli originati dalle intrinseche potenzialità di rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, nonché degli ulteriori interventi di protezione.

#### **FASE 3: Stima dell'indice del rischio**

Questa fase di valutazione ha comportato l'indicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura del Rischio (Rischio di Natura Infortunistica, Rischio di Natura Igienico Ambientale, Rischio di Natura Trasversale), l'Entità del Rischio e la necessità di eventuali valutazioni oggettive mediante misurazioni e/o campionamenti.

La Valutazione dei Rischi è stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di lavoro nelle quali operano i lavoratori, ed analizzando i rischi presenti all'interno dei locali; le strutture, in questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portano, in base al loro utilizzo, a rischi ben determinati e ripetitivi (es. aule, corridoi, laboratori, depositi, uffici, etc.).

### Fattori di Rischio valutati

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti o assimilati tali operanti nella scuola (docenti, Alunni, collaboratori scolastici, eventuale personale tecnico quando presente) e anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro.

Per i lavori dati in appalto, in convenzione o in qualunque forma contrattuale si farà riferimento al DUVRI o al POS (quando necessario).

### DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rischio: *combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa, cioè tale che esista esposizione ad uno o a più pericoli*, esso è funzione della probabilità dell'evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili, cioè:

$$R = P \times M$$

*I rischi per la sicurezza e la salute sono di norma valutati adottando una scala a più livelli, sia per l'indice "M" (magnitudo del danno potenziale) che per l'indice "P" (probabilità di accadimento).*

Nel caso si assuma una scala a 4 livelli si avrà pertanto:

#### ELEMENTI DELLA MATRICE DI RISCHIO

Livello	Magnitudo (M)	Probabilità (P)
1	Lieve	Improbabile
2	Medio	Poco probabile
3	Grave	Probabile
4	Gravissimo	Altamente probabile

Più in dettaglio:

#### MAGNITUDO (M)

Indice	Livello	Definizione
1	Lieve	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; ⇒ esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; ⇒ esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; ⇒ esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; ⇒ esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

## PROBABILITÀ (P)

Indice	Livello	Definizione
1	Improbabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una concomitanza del tutto fortuita di circostanze avverse; ⇒ non sono noti casi in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
2	Poco probabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una particolare serie di circostanze avverse; ⇒ è noto qualche raro caso in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
3	Probabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure in modo non diretto; ⇒ è noto qualche caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno.
4	Altamente probabile	⇒ Può essere individuata una carenza correlazione diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità di un evento lesivo per i lavoratori; ⇒ i dati storici disponibili (sia aziendali che di aziende similari) riportano casi di danni la cui causa o concausa è direttamente riconducibile alla stessa carenza.

Di conseguenza l'entità del rischio è misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta:

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Il numero 1 individua una situazione di minimo rischio (evento improbabile e di magnitudo minima); al numero 16 corrisponde un'allarmante situazione di evento altamente probabile con gravissime conseguenze.

I numeri permettono di definire le seguenti aree, a rischio decrescente:

- fra 16 e 13 *area ad alto rischio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale (interventi prioritari e urgenti).
- fra 12 e 9 *area a rischio medio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
- fra 8 e 5 *area a rischio moderato*: occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare eventualmente le misure già in atto.
- fra 4 e 1 *area a rischio basso*: i pericoli potenziali sono soddisfacentemente sotto controllo.

<i>Indice di rischio</i>	<i>Tempo di Adeguamento (mesi)</i>
1 - 4	Lungo Termine (6 – 9)
5 - 8	Medio Termine (3 – 6)
9 - 12	Breve Termine (2 – 3)
13 - 16	Immediato (1)

L'ultima colonna della tabella intitolata TEMPO DI ADEGUAMENTO, serve direttamente al Datore di Lavoro e/o all'RSPP al fine di poter controllare velocemente se gli adempimenti programmati sono stati attuati.

## RISCHIO RESIDUO

Una volta attuati tutti i provvedimenti previsti dal presente documento, per i luoghi di lavoro, le attrezzature, le macchine utilizzate e dopo aver formato ed informato il personale addetto sui rischi della propria mansione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed eventualmente collettivi, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUO.

Per RISCHIO RESIDUO si intende, nella presente trattazione, tutte le probabili situazioni di pericolo a cui il lavoratore può essere soggetto nello svolgimento della propria mansione, ossia nell'utilizzo di macchine e/o attrezzature o nella permanenza nel luogo di lavoro, nonostante siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro.

*Tale valutazione è puramente indicativa e deve servire come sollecito a ciascun lavoratore all'attenzione costante nello svolgimento della propria mansione, nonché come sollecito alla scuola a sostituire dove possibile le operazioni che presentino un alto rischio residuo.*

I valori del RISCHIO RESIDUO per ambienti, attrezzature, macchine per le quali siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo la stessa procedura adottata per la valutazione del rischio.

***INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI  
RISCHI PER MANSIONE***

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
INSEGNANTE	Corridoi, scale, aule, pavimenti	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi e pavimenti scivolosi.	1	2	2	Mantenere i locali puliti, segnalare il pericolo mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare o segnalare eventuali inciampi.
	Uso scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	3	3	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate
	Attrezzature elettriche da ufficio (PC, Tablet, fotocopiatore)	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato
	Arredi. scaffali	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano ancorati al muro e tenere i cassetti chiusi
	Liquidi organici	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei.	1	3	3	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni e quando si cambiano gli alunni.
	Carico di lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale	2	2	4	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze
	Uso attrezzature da ufficio (puntatrici, forbici, taglierina, ecc.)	Possibilità di piccole ferite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	2	2	4	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.
	Disturbi all'apparato fonatorio	Possibile infiammazioni acute alle corde vocali.	2	3	6	Si consiglia di impostare le lezioni in modo da interagire con gli Alunni, non urlare e reidratare le corde bevendo molta acqua.
Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'utilizzo di materiale per scrivere (gesso, pennarelli)	1	3	3	Sostituire il prodotto	

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
COLLABORATORE SCOLASTICO	Scale, pavimenti, corridoio, cortile esterno	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare o segnalare eventuali inciampi
	Uso attrezzature da ufficio	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato
	Muri, arredi, banchi	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi.	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano ancorati al muro
	Prodotti pulizie	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'uso di detergenti o disinfettanti.	1	2	2	Utilizzare i detergenti o i disinfettanti sempre indossando i DPI
	Liquidi organici	Possibile rischio biologico per contatto con liquidi corporei o con superfici infettate nei locali sottoposti a pulizia	2	3	6	Utilizzare sempre i DPI ed idonei prodotti di pulizia
	Scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	4	4	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe antinfortunistica
	Uso attrezzature per pulizie	Possibili tagli e/o escoriazioni dovuti all'utilizzo di attrezzature manuali o durante la movimentazione dei materiali	2	2	4	Prestare la massima attenzione ed eventualmente utilizzare idonei DPI
	Carichi	Possibile movimentazione dei carichi per il sollevamento di materiali	2	2	4	Effettuare una movimentazione di peso massimo 20 kg per le donne e 25 kg per gli uomini. Formare il personale sui rischi connessi e consultare l'apposita scheda presente nel documento
	Carico lavoro	Possibili fenomeni di stress dovuti all'interazione con numerose persone durante l'attività lavorativa	2	2	4	Se necessario migliorare l'organizzazione del lavoro e aumentare gli incontri formativi/informativi tra il personale
	Piccola manutenzione	Possibilità di ferimento dall'utilizzo di attrezzi manuali durante la piccola manutenzione	2	2	4	Provvedere a dotare il lavoratore dei DPI necessari ed effettuare SOLO piccoli interventi

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
ALUNNO	Scale, pavimenti, corridoio, cortile esterno	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed i pavimenti liberi da inciampi
	Arredi, scaffali, muri	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	1	2	2	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi

**ALCUNE PRECISAZIONI:****I COLLABORATORI SCOLASTICI:**

- NON POSSONO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE O ELETTRICHE;
- DEVONO UTILIZZARE SOLO SCALE CHE ABBIANO AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA UNI EN 131, PER SCALE CON PIU' DI 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTO UN PRECISO CORSO DI FORMAZIONE.

SI RICORDA CHE ANCHE **AL DI FUORI DELLA SEDE** (ES.: VISITE GUIDATE, LABORATORI DIDATTICI ECC...) **OCCORRE ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA INDICATE NELLA LEGGE**. DURANTE LE USCITE DIDATTICHE ESTERNE **E' OPPORTUNO PORTARE CON SE' UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE ECHE VI SIA LA PRESENZA DI ALMENO UN ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO**.

**I VISITATORI**, ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN **COLLABORATORE SCOLASTICO O DA UN'INSEGNANTE** PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDANO ALL'INTERNO DEI LUOGHI A LORO VIETATI E PER EVITARE POSSIBILI INFORTUNI.

## ***RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA***

### **RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO**

- Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradini, rampe, ecc...)
- Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc...)
- Inciampi (contro materiali, arredi, ecc...)
- Contusioni da urti o schiacciamenti (nell'eseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)

### **Misure di prevenzione e protezione dai rischi**

*Misure di tutela per l'utilizzo di materiali:*

- i materiali vanno depositati e organizzati in modo da non creare rischi d'inciampo o caduta,
- i materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli stessi con conseguente pericolo di urto e investimento: in particolare sulle scansie e scaffalature dei locali di servizio,
- porre la massima attenzione a che le operazioni di prelievo e deposito dei materiali, non costituiscano fonte di pericolo,
- gli oggetti pesanti vanno preferibilmente posti nei ripiani bassi su supporti stabili,
- i materiali non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
- nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
- in caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti:
  - non raccogliere i frammenti con le mani nude,
  - non mettere i frammenti nei normali cestini, ma in scatole di cartone.

*Misure di tutela legate all'ambiente di lavoro:*

- mantenere pulite e sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, alla cucina ed ai laboratori,
- prolunghie o cavi in genere non devono costituire pericolo d'inciampo,
- non effettuare lavori su opere provvisorie improvvisate (scalette o simili),
- le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche, detersivi, attrezzature ecc.....,
- non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti,
- utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate,
- non infilare le mani all'interno di fotocopiatori, stampanti, ecc....,
- le vetrerie dovranno rispondere ai requisiti UNI 7697,
- i pavimenti dovranno essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,
- assicurare il fissaggio e la stabilità di tutti i carichi posti in altezza,
- assicurare la rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai requisiti essenziali di sicurezza (D.Lgs. n. 313/91, Decisione Comunitaria Europea n. 579/2001).

## RISCHIO DA MICROCLIMA

### Rischi

- Sensazioni di malessere durante l'attività lavorativa

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Mantenere efficiente l'impianto di riscaldamento e segnalare all'Ente Responsabile dell'impianto ogni eventuale deficit
- Velocità dell'aria ridotta in modo tale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenza di correnti d'aria
- Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essere fonte di disturbo
- Evitare per quanto possibile fonti di calore nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro
- Areare i locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d'aria; nella stagione invernale i locali devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanenza delle persone
- i locali devono risultare riscaldati in inverno e condizionati d'estate

## RISCHIO DA TAGLIO

### Rischi

Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Evitare l'accatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti
- Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglienti negli appositi contenitori o comunque in posizione stabile e sicura
- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento
- Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetri
- Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali stracci o simili
- Le attrezzature, non connesse all'attività didattica, taglienti e contundenti devono essere conservate in luoghi non direttamente accessibili agli allievi.

## RISCHIO DA USTIONI

### Rischi

- Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o liquidi ad elevata temperatura

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti) che garantiscano una solida presa e protezione dal calore
- Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a mantenere e sistemare in posizione stabile e sicura gli oggetti caldi
- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldi
- Non lasciare incustoditi materiali e oggetti ad alta temperatura
- Usare attrezzature elettriche portatili per il riscaldamento di liquidi o solidi, su postazioni il più possibile stabili

## RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

Se le superfici trasparenti e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio di ferimenti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

### Rischi

- Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento
- Qualora si noti un vetro crepato o rotto, comunicarne immediatamente la presenza al preposto del plesso e delimitare l'area

## RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. I collaboratori scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagiati (secchi d'acqua, scatole di materiale, portatori d'handicap, ecc). Considerando le frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti a rischio da movimentazione manuale dei carichi. Tale problematica, comunque potrà essere approfondita nel caso in cui il medico competente segnali un'insorgenza di possibili disturbi che possano essere correlati a tale tipo di rischio.

Il personale della scuola, nel corso degli interventi formativi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti, alunni, e sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività.

### Rischi

- Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi
- Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

*Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro:* i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

- suddivisione del carico, se possibile
- riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione
- riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

*Verifiche preliminari:* prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che:

- ✓ il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa costituire ostacolo o inciampo;
- ✓ la natura del pavimento non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

*Modalità operative:* sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:

- ✓ piegare sempre le gambe e non la schiena
- ✓ tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda
- ✓ afferrare il carico in modo sicuro
- ✓ fare movimenti graduali e senza scosse
- ✓ sistemare i carichi in modo che siano i più leggeri ad occupare le parti più basse o più alte
- ✓ non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 25 kg per gli uomini ed i 20 Kg. per le donne, occorrerà, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o su appositi rulli.

*Idoneità dei lavoratori:* i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa.

Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa movimentazione manuale dei carichi.

*Coordinamento del lavoro:* quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

*Informazione e formazione:* i lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 169 del D.Lgs. 81/2008e s.m.i.

### Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si tratti di movimentazione di oggetti.

### PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO, È IMPORTANTE CONOSCERE:

- **Quanto pesa:** il peso deve essere scritto sul contenitore.

Se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori.

- **La temperatura esterna dell'oggetto:** se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi.

- **Le caratteristiche di contenitore e contenuto:** se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le specifiche istruzioni.

- **La stabilità del contenuto:** se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto, può derivarne pericolo.

**Inoltre è bene evitare di:**

- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;

- trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi;

- movimentare oggetti in spazi ristretti;

- indossare indumenti o calzature inadeguati.

#### Come organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione manuale durante la giornata

- Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati od all'esecuzione di movimenti bruschi.
- Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di "recupero".
- Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l'affaticamento ed i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di sollevamento.

PESO MASSIMO SOLLEVABILE(Kg)		FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO
MASCHI	FEMMINE	TUTTA LA GIORNATA
18	12	1 VOLTA OGNI 5 MINUTI
15	10	1 VOLTA OGNI MINUTO
12	8	2 VOLTE AL MINUTO
6	4	5 VOLTE AL MINUTO

La Legge italiana specifica i seguenti valori di riferimento per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi:

ETA' (anni)	PESO MASSIMO SOLLEVABILE (Kg)	
	Uomini	Donne
tra 18 e 45	25	20
Minore di 18	20	15
Maggiore di 45	20	15

***NON SOLLEVARE MANUALMENTE DA SOLI PESI SUPERIORI AI VALORI LIMITE.***

### **RISCHIO CHIMICO**

Il rischio chimico è connesso alle operazioni di pulizia. I prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati per le pulizie possono comunque essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione.

La scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui comportamenti idonei da adottare, sull'uso corretto di tali sostanze e sull'impiego dei DPI da adottare (guanti).

Considerando il tipo di sostanze, le modeste quantità di prodotto utilizzate, i tempi di esposizione relativamente bassi e i metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare intensità ed è sostanzialmente analogo a quello che si corre per l'uso degli stessi prodotti per uso domestico.

Il personale operante nella scuola è esposto a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

### **RISCHIO BIOLOGICO**

Il rischio biologico può presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, nell'assistenza ai alunni in trattamenti di primo soccorso, dove c'è carenza di igiene e di ricambio di aria e nel caso vi è la possibilità di contatto con un agente biologico presente nelle scuole. Gli addetti (docenti, collaboratori) hanno a disposizione guanti monouso (categoria 2) per lo svolgimento delle attività a rischio. Il medico Competente potrà valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

### **RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE**

#### **Rischi**

Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici


- Insorgenza di problemi visivi
- Rischi dovuti al microclima

## Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati all'utilizzo di videoterminali possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative.


### Spazio

Come indicato al punto 2, lettera a) dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella figura di seguito.




### Il piano di lavoro deve:

- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione,
- Essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
- Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso riflettente;



### Il sedile deve:

- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.
- Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.



- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

*Verifiche preliminari: in un ambiente di lavoro che contenga attrezzature con videoterminali occorre valutare alcuni fattori di cui alcuni sono comuni con tutti gli ambienti di ufficio così come il rumore, il microclima lo spazio e l'illuminazione.*

L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°. Si deve evitare comunque l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

*Informazione e formazione:* I lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 177 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

### Generalità

La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001, nell'ambito e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali.


Infatti detta valutazione consente al datore di lavoro d'informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'importanza che le stesse dipendenti comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con la gestazione e poi con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Al Capo II del D. Lgs 151/2001 sono riportate le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato.

Dette misure possono essere così riassunte:

- la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- la lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- la lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la gravidanza e la qualifica originale;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio.

### Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



Comparto	Mansioni	Esposizione Pericolosa	Rif.	Testo
SCUOLA	Insegnante di laboratorio di materie tecnico pratiche	Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F All. C lett.A punto 1 b)	F) i lavori di manovolanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Impiego di prodotti chimici e di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett.A punto 3a) eb) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R40; R 45; R 46eR 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,...; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, es.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4e5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, es. durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
		Attività di insegnamento front-office (stazione eretta)	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
	Collaboratrice scolastica	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3a) eb) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R40; R 45; R 46eR 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,...; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4e5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, es.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
		Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale e impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico) Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico e chimico)	All. C lett. A punto 2 All. C lett. A punto 3a) eb) All. A lett. C	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 a) sostanze etichettate R40; R 45; R 46eR 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,...; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4e5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, es. durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
	Personale di segreteria	Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A Lett F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

## **RISCHI**

### **Lavori gravosi o pregiudizievoli che richiedono l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, D. Lvo. 151/2001(astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all'avanzato stato di gravidanza)**

Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato. La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

### **Pendolarismo**

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

E' necessario considerare i seguenti elementi:

- distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno);
- tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno);
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi);
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. ).

In linea di massima, per valutare l'astensione dal lavoro si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio gestazione da parte della lavoratrice, essa deve compilare un modulo in autocertificazione circa le modalità di raggiungimento del posto di lavoro. tutto il periodo.

### **Movimentazione manuale dei carichi**

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

### **Attività in postura incongrua o eretta prolungata**

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. La postazione al VDT deve essere conforme alle norme di ergonomia.

### **Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)(N.P.)**

.....

### **Lavori su mezzi in movimento(N.P.)**

.....

**Sollecitazioni termiche(N.P.)**

.....

**Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti(N.P.)**

.....

**Rumore**

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (  $L_{ex}$ );
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (  $L_{ex}$ ) (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01).

**Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio(N.P.)**

.....

**Agenti chimici**

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute.

Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all. C lett, A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)

**DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO**

Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.

### **Agenti biologici**

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.

**DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.**

D.Lgs 151/01 art 7 all. A lett. A, B

### **Lavoro notturno(N.P.)**

.....

### **Fumo passivo(N.P.)**

.....

### **Stato di salute della madre**

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto è necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

### **Lavoro a turni**

Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Diretrici Europee. In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

### **Durata del periodo di interdizione**

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01.

## LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO\*

\*Contenuti informazione/formazione da trasmettere al lavoratore che utilizzerà la scala portatile qualora autorizzato dal Datore di lavoro

### Rischi

- Cadute di persone dall'alto durante l'esecuzione dell'attività lavorativa
- Cadute di persone dall'alto durante la salita o la discesa dalla scala
- Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

*Idoneità strutturale:* le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

- dotate di piedini antisdrucciolevoli,
- realizzate in materiale resistente,
- con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno,
- le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite e non dovranno mai essere utilizzate come scale a pioli.

Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale già in possesso prima dell'uscita della norma, sarà obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da una istituzione pubblica o privata autorizzata).

Ogni scala dovrà essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

- il numero di identificazione della scala stessa
- una breve identificazione sui materiali di cui è costituita la scala
- le indicazioni per un impiego corretto
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione
- una procedura di sicurezza

*Utilizzo delle scale:*

Scegliere la scala più idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto posizionamento dell'operatore; scale troppo alte o troppo basse incrementano il rischio di infortunio

- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano provviste di dispositivi antiscivolo alla base dei montanti (gommini o cuffie);
- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai montanti;
- prima di utilizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di bloccaggio **nella posizione di massima apertura** (catenelle, agganci e/o incastri del pianerottolo di sommità);
- verificate la stabilità, la complanarità degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;
- prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano puliti, asciutti e non siano bagnati da acqua, oli grassi, vernici o altri liquidi utilizzati per le pulizie;
- le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;
- devono essere facilmente reperibili, in modo da evitare l'utilizzo di sedie o quant'altro non risulti idoneo;
- le scale a pioli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenta che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;

- la scala va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da un'altra persona;
- è vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;
- durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa; qualora si dovesse movimentare del materiale è opportuna la presenza di una seconda persona che lo aiuti da terra;
- sulla scala deve salire un solo operatore per volta;
- il carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg;
- sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;
- Non salire mai su una scala portatile indossando calzature aperte (zoccoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;
- Non salire o scendere su una scala con abbigliamento inadatto (es. con lacci o indumenti che possono impigliarsi o finire sotto i piedi);
- Non salire mai su una scala doppia che non sia completamente aperta (i dispositivi di bloccaggio per l'apertura dei montanti in tale configurazione non funzionano);
- è necessario controllare la buona condizione della scala stessa, inoltre, ci si deve assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza idonea al lavoro da svolgere,
- è necessario distruggere le scale che non possono essere riparate in sicurezza,
- non è ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
- verificare sempre **che via sia qualcuno sul luogo di lavoro per prestare soccorso in caso di infortunio e per aiutarvi durante lo svolgimento dell'attività;**
- verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri, pressione bassa, dolori muscolari od ossei, se si è stanchi o si hanno problemi alla vista, se si è assunto medicinali, alcool od altro, si raccomanda di non salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;
- salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalini;
- salire (o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;
- la stabilità laterale di una scala portatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgersi lateralmente per raggiungere "zone distanti"; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire mai sul pianerottolo di sommità di una scala doppia( l'altezza del giro vita della persona non deve mai superare il guarda corpo della scala;
- non salire ad altezze superiori ai 1,80 m. (rispetto al pavimento);
- se non riuscite a "raggiungere" la zona d'intervento con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate di sporgervi, evitate di "perdere" l'equilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per i punti più inaccessibili;
- evitare di appoggiare sul ripiano di sommità di una scala portatile secchi , contenitori pesanti , oggetti appuntiti ( es. forbici);
- evitate di salire sul ripiano più alto di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per garantire una sicura stabilità laterale della stessa. Tali accorgimenti consistono in dispositivi (o ganci) di trattenuta superiore dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di "tenere" la scala impugnando saldamente i montanti;
- se vi cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;
- non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quota: la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi; uno sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere l'equilibrio;
- sulla scala non devono salire, scendere o stazionare più lavoratori contemporaneamente;
- non salire su una scala portando attrezzi od oggetti pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura; se necessario richiedere la collaborazione di un operatore a terra per sporgere detti carichi;
- evitare di stazionare a lungo su una scala, alternare periodi di riposo.

- Collocare, se possibile, la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non salire/scendere mai con lo scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato
- Le scale semplici da appoggio devono avere un giusto grado di inclinazione (piede pari ad 1/4 della lunghezza scala).
- Non accostare la scala portatile parallelamente a superfici finestrate aperte; al fine di ridurre il rischio di caduta nel vuoto abbassare l'avvolgibile; non appoggiarsi a superfici vetrate di tipo frangibile, non sporgersi dai parapetti;
- Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall'alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, finestre aperte, ecc.)
- Non utilizzare una scala in un luogo o in un locale ove condizioni di ristrettezza, altezza o disordine ostacolano o rendano impossibili adeguate condizioni di posizionamento corretto ed utilizzo in sicurezza della scala da parte dell'operatore
- Verificare che lo spazio davanti ed ai lati della scala sia libero da ostacoli che rendano difficoltosa la salita o la discesa
- Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti. • Sospendere l'utilizzo della scala portatile se questa è utilizzata nelle zone ove è in corso la ricreazione degli alunni;
- Non collocare mai la scala su attrezzature, oggetti o arredi che forniscano una base per guadagnare in altezza
- È vietato l'utilizzo delle scale portatili alle **donne gestanti**
- Al termine dell'attività ripiegare la scala, effettuare l'eventuale pulizia delle superfici (montanti pioli o gradini) imbrattati, maneggiare la scala con cautela al fine di evitare lo schiacciamento degli arti (in particolare delle mani), trasportare la scala prestando attenzione a non urtare lampade poste a soffitto (rischio elettrico), riporre la scala in una posizione stabile per evitarne le cadute in caso di urti accidentali
- Non cedere in uso le scale a persone non autorizzate o a personale esterno.



**In mancanza di scale o sgabelli idonei non utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, tavoli, scatole o cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad altezza fuori dalla portata dell'operatore.**

È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi materiali o manufatti; sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell'arredo stesso oltre che alla caduta di oggetti afferrati con presa non sicura in posizione instabile.

*Si consiglia di prendere visione dei libretti delle scale in uso per poterle utilizzare in modo adeguato.*

## UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

### Rischi

- Elettrocuzioni per inadatto isolamento

### Misure di prevenzione e protezione dai rischi

*Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche:* le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. **Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.**

*Utilizzo delle apparecchiature elettriche:* gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come ad esempio:

- ◆ tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 V
- ◆ frequenza della tensione: es. 50 Hz
- ◆ potenza elettrica assorbita: es. 500 W

Altri simboli grafici che possono essere stampigliati in targa sono:



**Istituto Italiano del Marchio di Qualità.** Questo simbolo, anche se non obbligatorio, contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certamente risponde alle norme di sicurezza vigenti.


Si raccomanda di accertare l'esistenza di questo marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di acquistare un apparecchio elettrico (v. tab. 1).



**Marcatura CE.** Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti elettrici, indica che il prodotto soddisfa ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee applicabili.

Tale simbolo, certamente meno garantista del precedente ma obbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per


essere liberamente venduto in tutti i Paesi Comunitari in quanto la sua sicurezza è accettabile a livello Europeo.



**Doppio isolamento.** Il prodotto elettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta un'apparecchiatura che può, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata da cedimenti dell'isolamento principale.

Trattasi quindi di apparecchi costruttivamente diversi da quelli predisposti per il collegamento a terra, ma altrettanto sicuri.

Gli apparecchi a doppio isolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti (manca quello centrale di terra).



Alcuni marchi europei che esprimono una sicurezza fra loro equivalente.

ITALIA 	FRANCIA 	GERMANIA 	OLANDA 	BELGIO 
FINLANDIA 	NORVEGIA 	SVEZIA 	SVIZZERA 	DANIMARCA 

### *Uso e gestione delle apparecchiature elettriche*

Le apparecchiature elettriche in dotazione alla scuola devono essere censite ed inventariate a cura di un responsabile operante nel plesso in cui sono in uso. Le stesse potranno essere conservate in un apposito locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di utilizzo purché saldamente posizionate.

***Si rammenta che non è generalmente ammesso l'impiego di apparecchiature elettriche personali (Es. Stufe elettriche).***

Il responsabile della gestione delle apparecchiature elettriche avrà cura di verificare periodicamente lo stato di conservazione e l'integrità delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e le relative spine, segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali anomalie rilevate (es. apparecchi danneggiati, cavi sguainati, ecc.).


**Una verifica specialistica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovrà essere affidata a personale tecnico qualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrà essere documentata.**

### **Accessori per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche**

L'alimentazione elettrica delle apparecchiature in questione può richiedere l'utilizzo di cavi prolungatori, riduzioni, adattatori, prese multiple, ecc.

L'impiego di questi accessori, a volte indispensabile per l'alimentazione, può generare situazioni a rischio se non correttamente impiegati.

Particolare attenzione è richiesta per l'alimentazione di apparecchiature dotate di spina di tipo schuko (spina tonda), che non può essere direttamente inserita in una presa ad alveoli allineati, pena la mancanza di collegamento a terra. In questi casi, fra spina e presa dovrà essere interposto un apposito adattatore, come da figura seguente:



## **RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA**

*Riportiamo a titolo informativo i possibili rischi derivanti da una scarsa manutenzione dell'impianto termoidraulico o dei sistemi di trattamento dell'aria.*

### **Rischi**

- **LEGIONELLOSI**

*Cos'è:* grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere *Legionella*.

*Dove si trova:* *Legionella* è un microrganismo ubiquitario, associato principalmente alla presenza di acqua. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata

manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

*Sintomi:* la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino a una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

*Periodo di incubazione:* il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

*Vie di trasmissione:* viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le gocce sono piccole più sono pericolose.

### **Misure di prevenzione dai rischi**

Tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

- Mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo). Si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.
- Mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al di sopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda.
- Fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate.
- Mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigitto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza.
- Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria.
- Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scaldacqua elettrici) almeno 2 volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio.
- Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica.
- Pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi.
- Ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate.
- Se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi di acqua fredda, e comunque disinfettare almeno 1 volta all'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.
- Accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti.
- In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come: sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno, trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/l di cloro, pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia, controllare almeno tre

volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro, assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla settimana.

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

## Fattori di rischio

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da:

1. la presenza e la carica di *Legionella*;
2. le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);
3. la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;
4. l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
5. la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);
6. la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

## Misure di protezione in presenza di rischio

Se in una struttura si evidenzia la presenza di un potenziale rischio, si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di *Legionella*, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

*Siti di campionamento*: i siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

- Rete dell'acqua fredda:
  - a. Serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);
  - b. Il punto più distante del serbatoio.
- Rete dell'acqua calda:
  - a. La base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;
  - b. Ricircolo dell'acqua calda;
  - c. Almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

*Esiti del campionamento*: Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate prima, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo. In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertura stagionale della struttura recettiva. Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nelle tabelle sotto, a seconda della carica di *Legionella* riscontrata all'esame batteriologico.

## RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE DA ZECCHE

### Rischi

- **BORRELIOSI DI LYME**

*Vettore:* responsabili della trasmissione della malattia sono le zecche appartenenti alla famiglia "Ixodidae" e con la loro puntura trasmettono all'uomo la Borrelia, agente eziologico della malattia.

*Aree a rischio:* le zecche sono particolarmente frequenti in zone ad altitudini non troppo elevate, caratterizzate dalla presenza di boschi cedui, non abbondante sottobosco e terreno ricco di humus. Le zone maggiormente a rischio sono i sentieri poco battuti, in cui è maggiore la possibilità di frequenza di fauna selvatica.

*Evoluzione della malattia:* la malattia, se non trattata, evolve in tre stadi. Il primo stadio è caratterizzato dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziato da chiazze rosse sulla cute, che con il tempo si espandono ad anello, per poi regredire progressivamente fino a sparire. La lesione presenta margini lievemente rilevati, è calda ma non dolente. L'eritema è spesso accompagnato da febbre, cefalea, modica rigidità nucale, brividi, dolori agli arti, ingrossamento dei linfonodi. La sintomatologia regredisce generalmente in poche settimane. Nel secondo stadio che si manifesta alcune settimane dopo l'inizio della malattia, si ha l'interessamento del cuore e del sistema nervoso. A livello cardiaco, si osservano pericarditi e miocarditi. L'interessamento neurologico è caratterizzato da meningiti e/o meningoencefaliti con associate a volte paralisi di nervi periferici come il facciale. Anche il quadro clinico si risolve spontaneamente dopo alcune settimane, ma sono possibili recidive soprattutto a carico del cuore. Il terzo stadio compare alcuni mesi dopo l'eritema cronico migrante ed è caratterizzato da un'artrite a carico prevalentemente di spalle, ginocchia di tipo ricorrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neurologici che vanno da quadri aspecifici con disturbi della memoria e dell'attenzione fino a quadri più gravi di forme neurologiche.

*Periodo di incubazione:* il periodo di incubazione dura da tre a trenta giorni.

### Misure di prevenzione dai rischi

In caso di permanenza in aree conosciute come endemiche per malattia di Lyme, o comunque infestate da zecche, dovranno essere indossati indumenti di foggia e tessuti adatti, ovvero resistenti agli strappi e di colore chiaro per rendere evidente la presenza di zecche. Si consigliano maniche e pantaloni lunghi.

E' importante cercare di evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizi tra gamba e calza, magari impiegando elastici alle caviglie per chiudere la parte bassa dei pantaloni.

Le calzature debbono essere chiuse e alte sulle caviglie; è altamente consigliabile l'uso di guanti.

Si consiglia l'applicazione, sulle parti scoperte del corpo e sugli indumenti, di prodotti repellenti per gli insetti contenenti DEET (n,n dietil-m-toluamide) da applicare sugli indumenti o su parti di cute esposta, e permetrina (che uccide le zecche al solo contatto) esclusivamente sugli abiti.

In caso di lavoro o sosta in aree conosciute come infestate, è opportuno procedere a periodiche (ogni 3-4 ore) ispezioni degli indumenti e delle parti scoperte per rimuovere eventuali zecche.

## **Misure di protezione dai rischi**

Le zecche vanno rimosse al più presto, non utilizzare sostanze a base di petrolio, oleose o aghi arroventati, o altri prodotti per accelerare la rimozione, in quanto ciò determinerebbe il rigurgito della zecca e quindi una più probabile trasmissione dell'agente infettante eventualmente presente nell'insetto direttamente alla cute; utilizzare pinzette molto appuntite per aggrappare la zecca e rimuoverla senza creare rotture di continuità della cute e cercando di non far rimanere l'apparato boccale dell'insetto nella pelle; detergere l'area esposta con disinfettante.

Fondamentalmente è che i lavoratori a rischi, qualora avvertano i primi sintomi di malattia, si rivolgano tempestivamente al medico curante per impostare al più presto un'adeguata terapia, che permette la guarigione dell'individuo ed impedisce le complicazioni.

Il trattamento con antibiotici appropriati è raccomandato per tutti gli stadi della malattia, tuttavia l'efficacia è sicura se esso è iniziato nelle fasi precoci.

Si consiglia l'utilizzo di indumenti resistenti agli strappi, di colore chiaro, con elastici alle caviglie; calzature chiuse e alte sulle caviglie; guanti.

## **RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE**

La zanzara tigre, importata dall'Asia probabilmente attraverso il commercio di copertoni usati, si è diffusa negli ultimi 20 anni anche in Europa.

Le sue punture provocano gonfiori e irritazioni persistenti, spesso anche dolorosi. Non sono per fortuna vettori di malaria; Sono però vettori potenziali di febbre gialla, dengue, chikungunya.

Il virus chikungunya provoca una infezione virale dall'andamento benigno e la malattia (detta anche CHIK) si risolve spontaneamente in pochi giorni senza terapia specifica. I sintomi sono: febbre, mal di testa e importanti dolori articolari e muscolari. Spesso è presente anche un'eruzione cutanea e, in alcuni casi, anche sintomi gastrointestinali.

La zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) ha un corpo nero con bande trasversali bianche sulle zampe e sull'addome e una striscia bianca sul dorso e sul capo.

L'acqua gioca un ruolo fondamentale nel ciclo vitale della zanzara tigre. Dalla primavera all'autunno la zanzara adulta depone le uova nelle parti asciutte di piccoli contenitori. E' sufficiente che le uova siano sommerse da una minima quantità d'acqua perché si schiudano e nascano le larve. Perché il ciclo si completi e nascano gli adulti è però necessario che il ristagno perduri per alcuni giorni. Durante i mesi caldi, la zanzara tigre si rifugia nei cespugli e nei giardini e punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche e all'ombra.

## **COME E QUANDO COMBATTERLA**

Per evitare la puntura delle zanzare si consiglia di vestirsi evitando i colori scuri, coprendosi il più possibile, e di usare spray e sostanze repellenti per gli insetti sulla pelle esposta. La lotta alle zanzare, in ambiente urbano, si basa sul controllo delle acque stagnanti, allo scopo di ucciderne le larve. E' necessario evitare qualsiasi ristagno d'acqua. Tutti gli ambienti dove possono essere presenti le larve (sottovasi, vasche, contenitori lasciati all'aperto, grondaie intasate) vanno trattati da Aprile a Novembre con prodotti larvicidi, reperibili con facilità e a costo limitato, seguendo accuratamente le indicazioni riportate in etichetta.

## **PEDICULOSI DEL CAPO**

### **Rischi**

- Comparsa di pediculosi del capo

### **Misure di prevenzione e protezione dai rischi**

#### ◆ *Informazioni sulla pediculosi del capo*

Il pidocchio è un insetto molto piccolo (lungo 2-3 mm), di colore grigio sporco o grigio bruno.

Non vola, non salta, ma si sposta velocemente, attaccandosi ai capelli con gli uncini con cui terminano le sue zampe.

Vive e si riproduce solo sulla testa dell'uomo, succhiando il sangue attraverso la cute. Si trasmette facilmente attraverso il contatto diretto "testa a testa" o, più difficilmente, attraverso l'uso di oggetti-veicolo come, pettini o spazzole, biancheria da letto, capelli, sciarpe, ecc.

La femmina adulta, durante la sua vita di 1-2 mesi, depone circa 300 uova con un ritmo di 4-6 al giorno. Le uova, chiamate lendini, sono fissate saldamente alla radice dei capelli per mezzo di una sostanza collosa e rimangono attaccate al capello anche dopo che si sono aperte.

Le uova hanno l'aspetto di piccolissime goccioline di colore giallo-grigio e sono facilmente distinguibili dalla forfora che, al contrario delle lendini, si distacca dai capelli con facilità. Entro 7-10 giorni le uova si schiudono e danno vita ad insetti immaturi chiamati ninfe. Le ninfe si trasformano in adulti in 1-2 settimane. Sulla testa si possono trovare, nello stesso momento uova, insetti adulti e ninfe.

Al di fuori della testa i pidocchi sopravvivono 1-2 giorni e quindi la disinfezione dell'ambiente non è necessaria. Il pidocchio del capo non è portatore di malattie. Ogni persona può prendere i pidocchi: il pidocchio non fa distinzione di colore o tipo di capelli, razza, pulizia o età.

## **STRESS**

*VEDERE SPECIFICA VALUTAZIONE*

**RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE**

Durante l'attività di pulizia dei locali ci può essere il rischio di scivolamento dovuto alla pavimentazione bagnata oppure di contatto con prodotti chimici.

**Rischi**

- Scivolamenti e cadute
- Urti e contusioni
- Contatto con prodotti chimici

**Misure di prevenzione e protezione dai rischi**

La pavimentazione presente a scuola dovrebbe essere realizzata in materiale antiscivolo e in modo da non presentare rischi d'inciampo, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la resistenza allo scivolamento anche di una pavimentazione antiscivolo, di conseguenza è importante che le zone in cui si effettuano le pulizie siano segnalate dai cartelli appositi ed eventualmente delimitarli.

Per evitare scivolamenti e cadute è altresì importante:

- che sul pavimento e sui percorsi di lavoro non ci siano ostacoli;
- che la società appaltante assicuri durante le attività di pulizia una buona illuminazione e che il funzionamento delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentale di liquidi, siano chiaramente visibili;
- controllare periodicamente che i pavimenti non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui si può facilmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini;

Per evitare il contatto accidentale con i prodotti chimici da parte degli alunni è necessario che i prodotti non siano lasciati incustoditi, collocare i carrelli per le pulizie in locali chiusi a chiave e conservare i prodotti chimici in armadi con le relative schede di sicurezza aggiornate.

In caso di fuoriuscita accidentale di liquidi chimici è necessario delimitare l'area e pulire immediatamente.

I lavoratori che effettuano le pulizie dei locali devono essere dotati di calzature chiuse con soles antiscivolo, di guanti protettivi, mascherina protettiva e grembiule.

Non utilizzare prodotti per le pulizie pericolosi, non miscelarli e non travasarli in bottiglie.

Per i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare fare comunque riferimento al Documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici.

**RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI**

In caso di lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari il Datore di Lavoro (Dirigente scolastico) è obbligato ad attenersi all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., quindi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Il punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI.

Nei casi in cui non è previsto il DUVRI è comunque necessario che il Dirigente scolastico si informi sul tipo di lavoro che si andrà ad eseguire, le tempistiche, le modalità e l'area di intervento, al fine di poter vietare il

transito degli alunni e del personale della scuola nella zona interessata dai lavori. Il Dirigente scolastico è tenuto altresì ad avvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale effettuerà un sopralluogo e valuterà insieme al Dirigente quali misure di protezione applicare.

### **Misure di prevenzione dai rischi**

Le aree in cui si svolgono i lavori devono essere delimitati e adeguatamente segnalati ed è importante non lasciare oggetti da lavoro incustoditi.

In caso di utilizzo di attrezzatura elettrica essa non deve essere lasciata incustodita e i cavi di alimentazione non devono costituire fonte di inciampo e/o caduta.

Nel caso di utilizzo di prodotti chimici essi non devono essere lasciati incustoditi, e devono essere conservate le relative schede di sicurezza.

Fare comunque riferimento al DUVRI.

**Art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicata pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## ALLEGATO XVII

### **IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

## USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dall'intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 "Attività lavorative ad elevato rischio infortuni" che riporta le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, si riporta l'Allegato I,

...

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

...

### **Prevenzione:**

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Sorveglianza sanitaria
- 3 – Cartellonistica
- 4 – Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande alcoliche.
- 5 – macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.



## **FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO**

All'interno della Scuola e nelle aree esterne di pertinenza vige il divieto di fumare, anche con sigaretta elettronica.

### **Misure di prevenzione generali:**

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Cartellonistica di sicurezza
- 3 – sensibilizzazione durante la sorveglianza sanitaria
- 4 – Nomina di addetti alla vigilanza
- 5 – Vigilanza e sanzioni

Ricordarsi che anche le autovetture sono luoghi di lavoro.

## ***DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE***

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. lgs. 81/08 e s.m.i.):

- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

### **Obblighi del Datore di lavoro**

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI

Inoltre, Il datore di lavoro in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

### **Obblighi dei lavoratori**

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

### DPI in dotazione

Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si farà uso dei DPI. In generale gli Addetto al Primo Soccorso dovranno utilizzare guanti in lattice di categoria 2. I DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelle seguenti.

## DPI MANSIONI

### SI RICORDA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI SULL'USO DEI DPI

	DPI	Norme di riferimento
Addetto amministrativo * durante il cambio del toner	Guanti monouso categoria 2	
	Mascherina FFPI	EN 149- 2001

	DPI	Norme di riferimento
Collaboratore scolastico <sup>1</sup>	Guanti monouso categoria 2	
	Occhiali di protezione	UNI EN 166:2004
	Mascherina FFPI	UNI EN 149:2009

Non sono considerati Dpi ma sono consigliati camici o indumenti da lavoro.

SI RICORDA CHE DEVONO ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI I RELATIVI MODULI DI CONSEGNA DEI DPI PER OGNI SINGOLO LAVORATORE.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO DEVONO CONTROLLARE E VERIFICARE CHE I DPI VENGANO INDOSSATI DAI LAVORATORI IN BASE ALLE NECESSITÀ.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO S'IMPEGNANO AD INFORMARE I LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DPI. DI CONSEGUENZA I LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI TALI DISPOSITIVI.

<sup>1</sup> -Devono essere utilizzate scarpe chiuse con la suola in gomma.

## SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al Titolo V artt. 161-164 del D.Lgs. 81/2008e s.m.i. e relativi allegati. Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

### Cartelli di salvataggio e antincendio



Primo soccorso  
E003



Doccia di emergenza  
E012



Lavacchi di emergenza  
E011



Freccia a destra/sinistra



Freccia diagonale  
a destra/sinistra



Rompere in caso di emergenza  
E008



Telefono di emergenza  
E004



Dottore  
E009



Finestra di emergenza con scala  
E016



Finestra di recupero  
e salvataggio  
E017



Girare la maniglia  
in senso antiorario  
E018



Girare la maniglia  
in senso orario  
E019



Uscita di emergenza a destra  
E002



Uscita di emergenza a sinistra  
E001



Defibrillatore esterno  
di emergenza  
E010



Barella di emergenza  
E013



Punto di ritrovo e evacuazione  
E007



Estintore  
F001



Attrezzature antincendio  
F004



Lancia antincendio - nastro  
F002



Allarme antincendio  
F005



Telefono emergenza antincendio  
F006



Scala antincendio  
F003



● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

**Cartelli di prescrizione**



Obbligo generico  
**M001**



È obbligatorio indossare  
le protezioni degli occhi  
**M004**



È obbligatorio indossare  
il casco di protezione  
**M014**



È obbligatorio indossare  
il respiratore  
**M017**



È obbligatorio indossare  
i guanti protettivi  
**M009**



È obbligatorio indossare  
le calzature di sicurezza  
**M008**



È obbligatorio indossare  
le protezioni dell'udito  
**M003**



È obbligatorio indossare  
lo schermo protettivo  
**M013**



È obbligatorio indossare  
indumenti protettivi  
**M010**



È obbligatorio lavarsi le mani  
**M011**



È obbligatorio disconnettere il  
macchinario prima di effettuare  
manutenzioni o riparazioni  
**M021**



È obbligatorio usare l'imbracatura  
di sicurezza  
**M018**



È obbligatorio assicurarsi  
del collegamento a terra  
**M005**



È obbligatorio utilizzare  
il percorso pedonale  
**M024**



È obbligatorio indossare  
occhiali con lenti opache  
**M007**



È obbligatorio proteggere  
i bambini con occhiali opachi  
**M025**



È obbligatorio indossare la  
maschera per la saldatura  
**M019**



È obbligatorio indossare  
la maschera  
**M016**



È obbligatorio staccare la corrente  
**M006**



È obbligatorio usare la crema  
barriera  
**M022**



È obbligatorio leggere le istruzioni  
**M002**



È obbligatorio indossare la cintura  
di sicurezza  
**M020**



È obbligatorio utilizzare  
il ponte pedonale  
**M023**



È obbligatorio usare  
il grembiule protettivo  
**M026**



È obbligatorio usare il corrimano  
**M012**



È obbligatorio indossare indumenti  
ad alta visibilità  
**M015**

● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

## Cartelli di avvertimento



### Cartelli di divieto



Divieto generico  
P001 ●



Vietato fumare  
P002 ●



Vietato l'uso di questo  
ascensore alle persone  
P027 ●



Vietato bere acqua non potabile  
P005 ●



Divieto di transito ai pedoni  
P004 ●



Vietato fumare o usare  
fiamme libere  
P003 ●



Vietato spegnere con acqua  
P011 ●



Vietato annodare la corda  
P030 ●



Vietato mangiare o bere  
P022 ●



Vietato toccare  
P010 ●



Vietato l'accesso a carrelli ele-  
vatori e altri veicoli industriali  
P006 ●



Vietato fotografare  
P029 ●



Vietato l'accesso ai cani  
P021 ●



Vietato l'accesso ai portatori  
di stimolatori cardiaci attivi  
P007 ●



Vietato l'accesso ai portatori  
di protesi metalliche  
P014 ●



Vietato entrare con orologi  
ed oggetti metallici  
P008 ●



Vietato ostruire il passaggio  
P023 ●



Vietato tenere i telefoni accesi  
P013 ●



Vietato introdurre le mani  
P015 ●



Vietato appoggiare  
carichi pesanti  
P012 ●



Vietato spingere  
o solcare in questa zona  
P017 ●



Vietato usare il disco  
per liscivare le superfici  
P032 ●



Vietato indossare i guanti  
P028 ●



Vietato sedersi  
P018 ●



Vietato salire  
P019 ●



Vietato l'uso dell'ascensore  
in caso d'incendio  
P020 ●



Vietato calpestare  
o sostare in questa zona  
P024 ●



Vietato l'uso di questo  
impalcatura incompleta  
P025 ●



Vietato usare il disco  
con attrezzature manuali  
P034 ●



Vietato l'uso di questo dispositivo  
vicino a fonti d'acqua  
P026 ●



Vietato alterare lo stato  
dell'interruttore  
P031 ●



Vietato usare il disco  
con acqua o a umido  
P033 ●

● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.



Nelle vicinanze  
dell'ascensore

## **DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI**

In relazione alla popolazione scolastica sono state individuate tre possibili soluzioni che sarà cura del dirigente scolastico, in collaborazione con l'RSPP, valutare se possono essere applicate alla sua scuola.

### **Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100**

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono superiori a 100. Ciò premesso si evidenzia che l'attività è contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e pertanto è richiesto il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi (CPI)" da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (rif. Punto A, Circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999). Sarà quindi compito del dirigente scolastico attivarsi con l'ente proprietario dello stabile per concordare le modalità ed i tempi per l'istruzione della pratica finalizzata al rilascio del CPI qualora non ancora in essere. Contemporaneamente il dirigente scolastico dovrà garantire, per tutti i plessi del proprio circolo, le necessarie misure organizzative per la sicurezza contro gli incendi.

### **Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è prossimo a 100 ( $\geq 80$ )**

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi. Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13. Si rammenta che, qualora il numero di persone presenti dovesse superare le 100 unità l'attività sarà contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982.

**Adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi quando il numero di persone è notevolmente inferiore a 100 (< 80)**

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi.

Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**

Con l'emanazione del D.M. 10 marzo 1998 ed alle specifiche norme del Decreto 26 agosto 1992, il documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, viene integrato con la valutazione del rischio di incendio. Per le conclusioni, si rimanda comunque al Certificato Prevenzione Incendi (se presente).

Tale valutazione effettuata alla stregua della valutazione dei rischi presenti nella scuola è parte integrante di questo documento e viene riportata quindi all'interno del documento stesso.

L'obiettivo è quello di poter prendere, sulla base della valutazione, provvedimenti che riguardano:

- la prevenzione dei rischi
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
- la formazione dei lavoratori
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

I nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono riportati nella parte iniziale del presente documento.

**CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni, personale docente e non docente, ai sensi del DM 26/08/92**

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- **tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;**
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del DM 26/08/92.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento

**Definizioni per la valutazione del rischio di incendio**

**PERICOLO INCENDIO** = proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

**RISCHIO INCENDIO** = probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che di verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO** = procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

**Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio**

La valutazione del rischio di incendio, come specificato dal D.M. 10/03/98, si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio

- si sono individuati tutti gli eventuali materiali combustibili ed o infiammabili presenti all'interno dell'edificio o connessi con l'attività;
- si sono individuate le eventuali sorgenti di innesco che possono essere presenti nel luogo di lavoro.

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio:

- in base al mansionario si è individuato il personale esposto a rischio di incendio;
- si è preso in esame anche la possibilità che potessero essere esposte anche persone non abitualmente presenti all'interno del luogo di lavoro, come clienti, ecc...

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, intervenendo su:

- materiali o sostanze infiammabili, con la loro sostituzione, rimozione, ecc...
- sulle sorgenti di innesco degli incendi, con la rimozione, sostituzione, schermatura, ecc...

d) valutazione del rischio residuo di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

**Classificazione di reazione al fuoco dei materiali**

La classificazione di reazione al fuoco dei materiali, è stata introdotta dal decreto ministeriale del 26 giugno 1984. Con il termine **reazione al fuoco** si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In ordine al loro grado crescente di partecipazione alla combustione i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5. I materiali non combustibili sono assegnati alla classe 0. Nel caso di mobili imbottiti la classe è accompagnata da barra seguita da una emme maiuscola.

**CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI**

<b>Materiali non combustibili: Classe 0</b>	
<b>Materiali combustibili:</b>	<b>Mobilio</b>
Classe 1	Classe 1/M
Classe 2	Classe 2/M
Classe 3	Classe 3/M
Classe 4	=
Classe 5	=

Il D.M. 26 giugno 1984 stabilisce che:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0.

b) In tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rilevazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992.

c) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc....) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

**Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio**

A seguito della valutazione del rischio di incendio effettuata seguendo i criteri prima esposti si è classificato il livello di rischio di incendio nel seguente modo, tenendo conto del numero massimo di presenze contemporanee:

Riferimento legislativo	Classificazione	Note
DM 26/08/92	Tipo 3	Da 501 a 800 persone
DM 02/09/21	Livello 2	Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
D.P.R. 151/2011	Attività n. 67 <b>Categ. C</b>	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2

**Rischio di Incendio MEDIO<sup>2</sup>**

Tale nostra valutazione è parte integrante del DVR, ma non sostituisce in alcun modo quanto richiesto, prescritto e previsto nel CPI e dal Comando VV.F. territorialmente competente, laddove previsto.

**Vengono comunque, principalmente, tenuti in considerazione dalla Scuola i seguenti**

**OBIETTIVI PRIMARI:**

- A)** stabilità delle strutture portanti in funzione di un tempo congruo di resistenza al fuoco per poter consentire il soccorso agli occupanti dei luoghi di lavoro e degli edifici stessi;
- B)** Limitazione dei principi di combustione, limitata propagazione e produzione di fuoco e di fumo; abbattimento del pericolo di propagazione delle fiamme ai locali contigui.
- C)** Incolumità degli occupanti dei locali nel caso di esodo verso luogo sicuro o spazi attrezzati di raccolta.
- D)** Sicurezza e basse possibilità di rischio, per le squadre di soccorso che debbono operare in condizioni di sicurezza.
- E)** Verifica di attrezzature ed impianti; accumulo di materiale infiammabile al di sopra dei limiti consentiti; formazione ed informazione del personale della scuola e degli allievi;
- F)** Verifica attraverso simulazioni dei tempi di esodo dagli edifici; controllo procedure di emergenza
- G)** Dotazione di specifico registro per il controllo periodico dei sistemi antincendio.

<sup>2</sup> - Considerando la tipologia dell'edificio e la presenza di alcune unità esterne.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO**

Costante di peso (kg)	Età		Maschi		Femmine		CP 25/20/15		
	>18 anni		25 kg		20				
	>45anni		20 kg		15				
	Ridotta capacità fisica		15 kg		15				
<b>Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento</b>									
A	0	25	50	75	100	130	>175	0,93	
	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00		
<b>Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento</b>									
B	25	30	40	50	70	100	>175	0,93	
	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00		
<b>Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)</b>									
C	25	30	40	50	55	60	>63	1,00	
	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		
<b>Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)</b>									
D	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	0,90	
	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00		
<b>Giudizio sulla presa del carico (E)</b>									
E	buono			sufficiente			scarso		1
	1.00			0.95			0.90		
<b>Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)</b>									
F	frequenza	0,20	1	4	6	9	12	>15	0,94
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

**Peso limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F =P.L. R.**

Indice di sollevamento=  $\frac{\text{Peso effettivamente sollevato (P.E.S.)}}{\text{Peso limite raccomandato (P.L.R.)}}=I$

	P.L.R.	P.E.S.	Indice I
<b>UOMO &lt; 45 ANNI</b>	18,2	10	0,55
<b>UOMO &gt; 45 ANNI</b>	14,6	10	0,72
<b>DONNA &lt; 45 ANNI</b>			
<b>DONNA &gt; 45 ANNI</b>			
<b>Personale con ridotta capacità fisica</b>	10,95	10	<b>0,91</b>

**LIVELLI DI RISCHIO**

A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	Livello di rischio ed azione preventiva
$I \leq 0,85$ (Area Verde)	Livello di rischio basso. Nessuna azione preventiva richiesta.
$0,85 < I \leq 1,00$ (Area Gialla)	Situazione vicino ai limiti; una quota di popolazione (stimabile tra l'1% ed il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto. Laddove sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e organizzativi per rientrare nella fascia di indice di rischio $< 0,85$ .
$I > 1,00$ (Area Rossa)	La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,00 e 3. Va attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

La valutazione della movimentazione manuale dei carichi nella Scuola risente di molte variabili, pertanto si è cercato di esaminare le situazioni a maggior rischio che si ripetono in modo significativo. Ovviamente a seguito della sorveglianza sanitaria, ove si effettua, e di eventuali limitazioni documentate dai lavoratori si provvederà ad adeguare la seguente valutazione.

IL PARERE FINALE SPETTA COMUNQUE AL MEDICO COMPETENTE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'IDONEITA' DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE.

**CONCLUSIONI:**

MANSIONE	INDICE DI SOLLEVAMENTO NIOSH (I)	LIVELLO DI RISCHIO	AZIONE PREVENTIVA	
Collaboratore scolastico	Uomo < 45 anni	0,55	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna < 45 anni - Uomo >45 anni	0,72	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna > 45 anni, - Ridotta capacità fisica	0,92	Medio	<b>Si consiglia soprattutto per le persone hanno limitazioni fisiche</b>

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE**

Considerando:

- la palese assenza di sorgenti rumorose,
- che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,
- soltanto il locale refettorio si rivela uno spazio in cui il riverbero è particolarmente fastidioso,

Ai sensi dell'art. 189 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si dichiara che:

I livelli di esposizione giornaliera al rumore a cui sono esposti i lavoratori nei vari plessi dell'Istituto di Istruzione sono inferiori a 80 dB(A) di LEP, per cui il rischio rumore si può considerare irrilevante.

Si suggerisce la richiesta della relazione tecnica sulla valutazione effettuata dall'Ente Proprietario.

Le successive valutazioni saranno effettuate con periodicità QUADRIENNALE salvo modifiche sostanziali dell'attività lavorativa e/o delle tecnologie presenti.

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI**

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine o attrezzature che emettono vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero,

Ai sensi dell'art 201 del D. Lgs 81 e s.m.i. del 09 Aprile 2008, si dichiara che

I lavoratori NON sono esposti al rischio vibrazioni.

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Considerando che nella scuola i lavoratori esposti a rischio chimico sono i Collaboratori Scolastici che effettuano le pulizie degli ambienti, il Datore di Lavoro mette a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti in uso informando i lavoratori interessati.

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo IX, Capo I

Sulla base della valutazione dei prodotti utilizzati i lavoratori sono esposti ad un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute.

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO**

Considerando le attività svolte nella scuola, i lavoratori potenzialmente esposti a rischio biologico sono coloro che si occupano dell'assistenza agli alunni nella loro cura dell'igiene personale e coloro che si occupano della pulizia e igienizzazione dei servizi idrosanitari.

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X

Per quanto riguarda le fasi epidemiologiche sarà il Medico Competente, laddove nominato, a valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO**

Vedere specifica valutazione del rischio.

## **VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici,

ai sensi del l'art. Art. 208 del D Lgs 81 e s.m.i.del09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art210.Data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori NON sono esposti al rischio Campi Elettromagnetici.

## **VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali,

ai sensi del l'art. Art. 215 del D Lgs 81 e s.m.i.del09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art217.Data la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche artificiali non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

I lavoratori NON sono esposti al rischio derivante dall'esposizione da radiazioni ottiche artificiali.

## **VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI**

Considerando le attività svolte ed i luoghi in cui avvengono le operazioni, i lavoratori NON sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni,

ai sensi del Titolo IX Capo I del D Lgs 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art. 237. I lavoratori NON sono esposti al rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

## **RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE**

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo XI

All'interno della scuola non sussistono luoghi con pericolo di esplosione.

Il rischio potrebbe sussistere per gli operatori dell'Ente proprietario dell'immobile o suoi incaricati che svolgano attività all'interno della centrale termica. Quindi la relazione specifica a riguardo dovrà essere allegata al progetto. Il progettista dovrà tener conto e valutare questo nella realizzazione del progetto.

I lavoratori della scuola non hanno alcuna autorizzazione all'accesso alla centrale termica. Nella scuola non si possono utilizzare liquidi e miscele infiammabili o esplosive. Il Dirigente scolastico e il referente per la sicurezza del plesso (il preposto) vigileranno costantemente sull'osservanza di tale disposizione.

# ***Allegati***

**ALLEGATO 1: PREPOSTI ALLA SICUREZZA**

**Preposto di segreteria**

Nome e Cognome	<b>Grammatico Esther</b>
Email	.....
nel ruolo di <b>D.S.G.A.</b>	

**Preposto del plesso**

Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.

Nome e Cognome	<b>Docente</b>
Email	
nel ruolo di	

**ALLEGATO 2: NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE**

**Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi**

Nome e Cognome
Dichio Maurizio
Pasini Andrea

(\*) **Attestato di Idoneità Tecnica** ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

**Addetti al Servizio di Primo Soccorso**

Nome e Cognome
Magarò Luisa
Pasini Andrea

**Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni**

Nome e Cognome

**ALLEGATO 3: NOMINATIVI DEL PERSONALE INCARICATO NELLE EMERGENZE**

<b>Compiti e responsabilità</b>	<b>Designazione</b>	<b>Firma per Presa Visione</b>
1. Coordinatore dell'emergenza emana l'ordine di evacuazione	<b>Docente</b>	
	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	
2. Persona incaricata alla diffusione dell'allarme generale o dell'ordine di evacuazione	<b>Docente</b>	
	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	
3. Persona incaricata al controllo delle operazioni di evacuazione	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	
	<b>docente</b>	
4. Persona incaricata ad effettuare le chiamate ai soccorsi esterni	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	
	<b>Docente</b>	
5. Persona incaricata alla verifica dell'abbandono dell'edificio da parte delle persone	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	
	<b>Addetto antincendio</b>	
6. Persona addetta all'assistenza dei portatori di handicap	/	
	/	
7. Persona incaricata alla messa in sicurezza degli impianti (interruzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua)	<b>Collaboratore Scolastico di turno</b>	
	<b>Docente</b>	
8. Personale addetto all'apertura quotidiana delle uscite di sicurezza ed al controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni all'edificio	<b>Docente</b>	
	<b>Collaboratore scolastico di Turno</b>	

Compiti e responsabilità	Designazione	Firma per Presa Visione
9. Persona incaricata dell'apertura dei cancelli automatici di accesso al cortile interno (laddove presenti)	Docente	
	Collaboratore scolastico di Turno	
10. Persona incaricata dell'attesa dei soccorsi	Docente	
	Collaboratore scolastico di Turno	
11. Coordinatore del/dei punto di Raccolta <i>(se c'è più di un punto di raccolta, nominare i coordinatori dei singoli punti di raccolta e il coordinatore generale che potrebbe coincidere con il Coordinatore dell'emergenza del punto 1 della presente tabella)</i>	Docente	
	Collaboratore scolastico di Turno	
12. Personale addetto alla sorveglianza presidi antincendio		
13. Persona incaricata al controllo periodico dei presidi medici contenuti nella cassetta di primo soccorso	Addetto antincendio e Primo soccorso	
14.a. Personale addetto al pronto soccorso	Magarò Luisa	
	Pasini Andrea	
14.b. Personale addetto all'antincendio	Dichio Maurizio	
	Pasini Andrea	
15. Personale addetto all'utilizzo del defibrillatore		
16. Addetto alla sorveglianza periodica del defibrillatore		
17. Altri compiti		

**Incaricato alla custodia dei documenti relativa alla sicurezza**

Nome e Cognome	Collaboratore Scolastico
----------------	--------------------------

**Dove sono conservati i documenti relativi alla sicurezza** *(ad esempio cassetto, armadio ,...)*
**Cassetto scrivania**

**ALLEGATO 4: RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE****Presenze totali relativi all'anno 2022/2023**

Sedi sul territorio	Docenti	Amministrativi e tecnici	Collab. Scol.	Personale esterno	Totale Studenti	DI CUI diversamente abili
Cesenatico	6		1		120	

NUMERO CLASSI: 8

**Numero totale in dettaglio dei lavoratori**

	Numero
<b>Dirigente</b> (se previsto nel plesso)	
<b>Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi</b>	
<b>Personale amministrativo</b> (se previsti nel plesso)	
<b>Insegnanti</b>	6
<b>Assistenti Tecnici</b>	
<b>Collaboratori scolastici</b>	1
<b>Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia</b>	-
<b>Altro-tirocinanti</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>

**Popolazione scolastica per sede**

<b>Sede</b>	<b>n. Docenti</b>	<b>n. Collaboratori scolastici</b>	<b>n. Alunni</b>	<b>n. classi</b>
Via E. Dandolo,18-Sede principale	13	4	573	40
Techne Forlì-Via Michelangelo Buonarroti, 1 (fino all'8/01/2023)	3	1	82	5
I.C.1-Plesso "Diego Fabbri"-Via Giorgina Saffi-(a partire dal 9/01/2023)	2	1	60	4
Galeata-Palazzo Pretorio-Via Zannetti, 10	1	1	30	4
Techne-Cesena -Via Savolini, n.9	10	2	279	16
Scuola Primaria "G.Carducci" Via G. Carducci, 43-Cesena-	2	0	30	2
Scuola media "Giulio Cesare" Savignano sul Rubicone-Via Luigi Galvani, 4-	6	1	74	4
Scuola Media "Dante Arfelli" Cesenatico-Via G. Sozzi, 6	6	1	120	8

## **ALLEGATO 5: NORME DI PRIMO SOCCORSO**

*Gli scopi del primo soccorso sottendono a:*

salvare la vita;  
prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;  
aiutare la ripresa del paziente;  
valutare la gravità.

Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni.

*I comportamenti da assumere sono i seguenti.*

### **DISINFEZIONE DI FERITE**

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con le mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

### **EMORRAGIE**

Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po' di sangue poi coprire la ferita con garza e cotone idrofilo e bendare. Se l'emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma).L'uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso.

### **CRISI EPILETTICHE**

Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni (grande male).

**Piccolo male:** il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli con calma.

**Grande male:** il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi, il respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto e del collo. Poi i muscoli si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti. Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, l'infortunato non batta la testa e cercare di allentare gli abiti attorno al collo.

### **CONTUSIONI**

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata.

La commozione cerebrale produce perdita di coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare.

Porre il colpito in posizione orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo.

La commozione toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto.

Distendere il colpito col torace un po' rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.

### **DISTORSIONI**

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede.  
Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l'arto sollevato.

### **PUNTURE DA INSETTI**

Non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniaca o meglio lavare la ferita con acqua e sapone e sciacquare con molta acqua.

### **LUSSAZIONI**

Provano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione.  
Fare impacchi freddi in attesa del medico.

### **STRAPPI MUSCOLARI**

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente.

### **FRATTURE**

Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento.  
Ai colpiti è bene somministrare tè o caffè.

### **ASFISSIE**

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.

Per azione della corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti.

Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una mano.

Eventualmente praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, fino all'arrivo del medico.

Da corpo estraneo o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione ,

porre l'infortunato chino in avanti e con il palmo della mano battere tra le scapole colpi secchi;  
se non funziona nel modo indicato , occorre ricorrere al metodo HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco (se l'infortunato è incosciente occorre porre lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe),

per un bambino è doveroso seguire la stessa procedura:

sedersi su una sedia e disporre il bimbo con la testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere il bambino in grembo e premere la bocca dello stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con l'altra mano.

### **INGESTIONE DI CIBI AVARIATI**

Occorre provocare il vomito e per questo è necessario somministrare acqua calda salata (un cucchiaino di sale in un litro di acqua) e stimolare il fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaino.

### **USTIONI**

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico.

Non toccare la parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle.

Se le bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare.

Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura.

## **ALLEGATO 6: CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

### ***Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 388/2003 All.1***

- 5 paia di guanti monouso in vinile o in lattice;
- 1 visiera paraschizzi;
- 1 flacone di iodopovidone soluzione cutanea da 1 litro;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml.;
- 1 scatola da 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
- 2 pinzette sterili monouso;
- 2 teli sterili monouso;
- 1 confezione di rete elastica (misura media);
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (assortiti);
- 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm.;
- 1 paio di forbici;
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
- 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- termometro;
- 3 lacci emostatici;
- 1 apparecchio per misurare la pressione arteriosa.

Il materiale contenuto nelle cassette di pronto soccorso deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, conservato in una cassetta lavabile contrassegnata con la croce bianca su fondo verde, facilmente visibile e accessibile a chiunque. I presidi devono essere controllati almeno ogni sei mesi e rinnovati qualora risultino scaduti.

Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti.

## **ALLEGATO 7: CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).  
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).  
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).  
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).  
Confezione di cotone idrofilo (1).  
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).  
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).  
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).  
Un paio di forbici (1).  
Un laccio emostatico (1).  
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).  
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).  
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

***Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti, come di seguito riportato.***

## **ALLEGATO 8: CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDI SANITARI**

- Il soccorritore deve lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione
- In caso di mancanza d'acqua deve pulirsi le mani con del cotone idrofilo disinfettato
- In generale il primo intervento in caso di ferite, incidente agli occhi, ustioni, si attua ponendo la parte lesa sotto l'acqua corrente fredda.

### **Guanti monouso in vinile**

I guanti vanno indossati dal soccorritore dopo la detersione delle mani e prima di qualsiasi medicazione in cui possa venire a contatto con il sangue dell'infortunato.

### **Visiera paraschizzi o mascherina**

È utilizzata dal soccorritore a protezione del volto da eventuali schizzi di liquidi biologici.

### **Disinfettante**

Questo prodotto è utilizzato per disinfettare ferite, abrasioni, punture di insetto, escoriazioni.

### **Compresse di garza sterile**

Sono utilizzate per la pulizia e la disinfezione delle abrasioni e delle ferite, per coprire e medicare qualsiasi tipo di lesione. Per questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso.

### **Pinze sterili monouso**

Vanno utilizzate ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale sagomata.

### **Cotone idrofilo**

Il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, unitamente alla garza. È importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone.

### **Rete elastica**

Va applicata agli arti, al capo, al torace, per fissare e mantenere la medicazione.

I lavoratori specificamente istruiti ed addestrati, in caso di infortunio, devono essere in grado di prestare le prime cure all'infortunato, nei limiti dell'addestramento ricevuto, nonché di avvertire i presidi esterni.

### **SE SI E' IN PRIMA PERSONA VITTIMA DI UN INFORTUNIO, BISOGNA:**

- farsi sempre medicare dal personale abilitato, oppure presso un presidio esterno di pronto soccorso. Va ricordato che anche una piccola ferita può comportare gravi conseguenze.
- Far sempre registrare l'infortunio entro 24 ore. Questa operazione è necessaria per accedere ai benefici assicurativi. È compito del responsabile della struttura provvedere in merito.

**ALLEGATO 9: MODELLO DI CONSEGNA DPI**

Il/la sottoscritto/a ..... lavoratore dell'istituto  
.....con sede in Via.....-

**DICHIARA**

A) Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguito contrassegnato ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

- Scarpe antinfortunistiche
- Tuta da lavoro
- Occhiali di protezione
- Corpetto alta visibilità
- Otoprotettori
- Maschera (Tipo.....)
- Guanti da lavoro
- Abito da lavoro

altro.....

B) Di impegnarsi a :

- utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione appositamente predisposti;
- far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
- non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla direzione;
- non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella degli altri addetti.

C) Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DPI.

D)

Luogo e data,.....

*Per ricevuta, il lavoratore*

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 10: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI**

**ISTITUTO**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

- Referente
- Docente/Collaboratore

del Plesso \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

ho rilevato le seguenti situazioni di rischio:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI

Attualmente le norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura hanno identificato per le sostanze e per i preparati pericolosi le seguenti classi di pericolo che ne descrivono i rischi principali:

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p>C</p>  <p><b>CORROSIVO</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti.</p> <p><b>Precauzioni:</b> non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Acido cloridrico</a></li> <li>• <a href="#">Acido fluoridrico</a></li> </ul>
<p>E</p>  <p><b>ESPLOSIVO</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze o preparati che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento.</p> <p><b>Precauzioni:</b> evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tricloruro di azoto</a></li> <li>• <a href="#">Nitroglicerina</a></li> </ul>
<p>O</p>  <p><b>COMBURENTE</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili.</p> <p><b>Precauzioni:</b> evitare il contatto con materiali combustibili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ossigeno</a></li> <li>• <a href="#">Nitrato di potassio</a></li> <li>• <a href="#">Perossido di idrogeno</a></li> </ul>
<p>F</p>  <p><b>INFIAMMABILE</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> Sostanze o preparazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria ad una temperatura normale senza impiego di energia</li> <li>• solidi che possono infiammarsi facilmente per un breve azione di una fonte di fiamma e che continuano ad ardere</li> <li>• liquidi che possiedono un punto di combustione inferiore ai 21 °C</li> <li>• gas infiammabili al contatto con l'aria a pressione ambiente</li> <li>• gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità pericolosa.</li> </ul> <p><b>Precauzioni:</b> evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria ed acqua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Benzene</a></li> <li>• <a href="#">Etanolo</a></li> <li>• <a href="#">Acetone</a></li> </ul>

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p>T</p>  <p><b>TOSSICO</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.</p> <p><b>Precauzioni:</b> deve essere evitato il contatto con il corpo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cloruro di bario</a></li> <li>• <a href="#">Monossido di carbonio</a></li> <li>• <a href="#">Metanolo</a></li> </ul>
<p>T+</p>  <p><b>TOSSICITÀ ACUTA</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.</p> <p><b>Precauzioni:</b> deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cianuro</a></li> <li>• <a href="#">Nicotina</a></li> </ul>
<p>Xi</p>  <p><b>IRRITANTE</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante.</p> <p><b>Precauzioni:</b> i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cloruro di calcio</a></li> <li>• <a href="#">Carbonato di sodio</a></li> </ul>
<p>Xn</p>  <p><b>NOCIVO</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi, per la salute, di gravità limitata, e raramente la morte.</p> <p><b>Precauzioni:</b> i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Laudano</a></li> <li>• <a href="#">Diclorometano</a></li> <li>• <a href="#">Cisteina</a></li> </ul>
<p>N</p>  <p><b>PERICOLOSO IN AMBIENTE</b></p>	<p><b>Classificazione:</b> il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo periodo.</p> <p><b>Precauzioni:</b> le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fosforo</a></li> <li>• <a href="#">Cianuro di potassio</a></li> </ul>

Di seguito si riporta la nuova simbologia introdotta dal Regolamento CLP n. 1272/2008 (in vigore dal 20/01/2009). Dal 01/12/2010 il CLP prevede l'inserimento, nelle schede di sicurezza delle sostanze, anche del nuovo sistema di simbologia ed etichettatura che, il 01/06/2015, sostituirà totalmente il vecchio previsto dalle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

# Pericoli fisici

Direttiva 67/548/EEC	Regolamento CLP <sup>1</sup>		
 Esplosivo (R2, R3)	Esplosivi (H200, H201, H202, H203)	Pericolo	
 Estremamente infiammabile (R12)	Gas infiammabili, categoria 1 (H220) Liquidi infiammabili, categoria 1 (H224)	Pericolo	 Senza pittogramma
	Gas infiammabili, categoria 2 (H221)	Attenzione	
 Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225) Liquidi piroforici, categoria 1 (H250) Solidi piroforici, categoria 1 (H250) Solidi infiammabili, categoria 1 (H228) Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categorie 1 e 2 (H260 e H261) Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1 (H251) Sostanze e miscele autoreattive, tipi C e D (H242)	Pericolo	
	Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 2 (H252) Sostanze e miscele autoreattive, tipi E e F (H242) Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categoria 3 (H261) Solidi infiammabili, categoria 2 (H228)	Attenzione	
Senza pittogramma Infiammabile (R10)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225)	Pericolo	
	Liquidi infiammabili, categoria 3 (H226)	Attenzione	
 Comburente (R7, R8, R9)	Perossidi organici tipi C e D (H242)	Pericolo	
	Perossidi organici tipi E e F (H242)	Attenzione	
	Gas comburenti, categoria 1 (H270) Liquidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272) Solidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272)	Pericolo	
	Liquidi comburenti, categoria 3 (H272) Solidi comburenti, categoria 3 (H272)	Attenzione	

NB: nessuna diretta trasposizione con le nuove classi:  Aerosol infiammabili e  Gas sotto pressione.

# Pericoli per la salute

Direttiva 67/548/EEC

Regolamento CLP<sup>1</sup>

	Altamente tossico (R39/26, 27, 28) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Pericolo	
	Altamente tossico (R26, R28) .....	Tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H330, H300)		
	Altamente tossico (R27) .....	Tossicità acuta, categoria 1 (H310)	Pericolo	
	Tossico (R23, R24, R25) .....	Tossicità acuta, categorie 2 e 3 (H330, H331, H310, H311, H300, H301)		
	Cancerogeno, categorie 1 e 2 (R45, R49) .....	Cancerogenicità, categorie 1A e 1B (H350)		
	Mutageno, categorie 1 e 2 (R46) .....	Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A e 1B (H340)		
	Tossico per la riproduzione, categorie 1 e 2 (R60, R61) .....	Tossicità per la riproduzione, categorie 1A e 1B (H360)	Pericolo	
	Tossico (R39/23, 24, 25) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)		
	Tossico (R48/23, 24, 25) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)		
	Tossico (R48/23) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)		
	Cancerogeno, categoria 3 (R40) .....	Cancerogenicità, categoria 2 (H351)		
	Mutageno, categoria 3 (R68) .....	Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 (H341)	Attenzione	
	Tossico per la riproduzione, categoria 3 (R62, R63) .....	Tossicità per la riproduzione, categoria 2 (H361)		
	Nocivo (R68/20, 21, 22) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 2 (H371)		
	Nocivo (R48/20, 21, 22) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)		
	Nocivo (R65) .....	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 (H304)		
	Sensibilizzante (R42) .....	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (H334)		
	Nocivo (R68/20, 21, 22) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Pericolo	
	Nocivo (R48/20, 21, 22) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)		
	Nocivo (R20, R21, R22) .....	Tossicità acuta, categoria 4 (H332, H312, H302)	Attenzione	
	Nocivo (R20, R21, R22) .....	Tossicità acuta, categoria 3 (H331, H311, H301)	Pericolo	
	Corrosivo (R35, R34) .....	Corrosione cutanea, categorie 1A, 1B, 1C (H314)	Pericolo	
	Irritante (R41) .....	Gravi danni oculari, categoria 1 (H318)		
	Irritante (R37) .....	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 (H335)		
	Irritante (R36, R38) .....	Irritazione oculare, categoria 2 (H319); Irritazione cutanea, categoria 2 (H315)	Attenzione	
	Sensibilizzante (R43) .....	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 (H317)		

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Norme principali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

<b>Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
<b>D.M. 18/12/75</b> <i>Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica</i>	<b>Indica quali devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture adibite ad attività didattiche.</b>	<b>In particolare vengono fissati :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri generali relativi alla localizzazione ed alle dimensioni della scuola;</li> <li>• le caratteristiche generali e di sicurezza dell'area;</li> <li>• le norme riferite sia all'opera in generale che agli spazi relativi a: unità pedagogica, insegnamento specializzato, laboratori, officine, informazione, attività parascolastiche e integrative, educazione fisica e sportiva, servizio sanitario, mensa, amministrazione, distribuzione, servizi igienici e spogliatoi;</li> <li>• le norme relative all'arredamento ed alle attrezzature;</li> <li>• le norme relative alle condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore, termigrometriche e di purezza dell'aria, di sicurezza e quelle relative alle condizioni d'uso.</li> </ul>	
<b>D.M. 26/8/92</b> <i>Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>	<b>Vengono indicati i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado.</b>	Il decreto prende in esame le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco dei materiali, la compartimentazione degli edifici e le misure di evacuazione in caso di emergenza (es. numero e larghezza delle uscite), gli spazi a rischio specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l'estinzione degli incendi, la segnaletica di sicurezza, le norme di esercizio.	
<b>D.P.R. 22/11/67 n. 1518.</b> <i>Norme relative ai servizi di medicina scolastica</i>	<b>Contiene norme relative ai servizi di medicina scolastica:</b>	Dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei (es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico.	Regolamento per la applicazione del Tit.III. del D.P.R. 11/2/61 n.264
<b>Circ. Ministero Sanità 10/7/86 n.45</b> <i>Materiali contenenti amianto negli edifici scolastici</i>	<b>Contiene un piano di intervento e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedali pubblici e privati.</b>		Circolare Ministero Sanità 25/11/91 n. 23 L. 257 del 13/4/92 D.M. 6/9/94
<b>L. 1083/71</b> <i>Impianti di distribuzione del gas.</i> Norme UNI CIG 7129/92	<b>Le norme UNI CIG fissano i requisiti di idoneità degli impianti destinati ad utilizzare gas combustibile.</b>	Nel loro complesso quanto in riferimento ai singoli componenti fissano i parametri di sicurezza cui devono rispondere le installazioni di caldaie murali, apparecchi di cottura, apparecchi per la produzione rapida di acqua calda funzionanti a gas.	
<b>L. 123 3/8/2007</b>			
<b>D.P.R. 151/2011</b>	<b>Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.</b>	Attività n. 67: scuole con oltre 100 persone presenti Attività n. 74: impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h: Attività n. 65 locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.	
<b>D.M. 10/03/1998</b>	<b>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.</b>	Organizzazione e formazione delle squadre antincendio, valutazione del rischio incendio, misure di prevenzione e protezione	

Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
L. 30/4/62 n.283 e suo regolamento D.P.R. 26.3.80 n.327	Autorizzazione Sanitaria	Rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato l'edificio nel caso in cui all'interno della scuola venga effettuata la preparazione e/o la somministrazione di pasti (si rammenta che gli addetti alla distribuzione dei pasti devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria).	
D.Lgs. 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.	Il presente decreto recepisce direttive sui DPI in relazione alle loro categorie, ai requisiti essenziali di sicurezza, alla marcatura CE.	
D.M. 16/01/1997	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente		
D.P.R. 203/88 D.P.R. 25/7/91 Emissioni in atmosfera		Le emissioni prodotte dai laboratori scolastici, corrispondenti al punto 19 della tabella allegata al D.P.R. 25/7/91, sono considerate tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione. Eventualmente le Regioni possono prevedere che una comunicazione sulla scarsa significatività inquinante di tali emissioni sia inviata al settore Ecologia e Cave della Provincia in cui l'istituto è ubicato.	
L. 319/76 L. 650/76 Scarichi	Si tratta di una legge di carattere generale che riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento.	Regolamenta gli scarichi di qualsiasi tipo provenienti dagli insediamenti sorti dopo il 1976. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dal Sindaco, previa domanda inoltrata allo stesso. Per poter essere autorizzati gli scarichi devono possedere i requisiti (accettabilità) di cui alle specifiche tabelle A,B e C della L. 319/76. Andando di norma in fognatura, gli scarichi scolastici dovrebbero rispettare i parametri della tab. C. Si tenga presente che gli scarichi dei laboratori dovrebbero essere separati dagli altri tipi di scarico (servizi igienici, ecc.) dell'insediamento.	Eventuali regolamenti locali di igiene dei singoli Comuni che però concordano con i requisiti delle tabelle della L.n.319/76.
D.P.R. 915/82 e successive delibere del Comitato interministeriale inerenti a norme tecniche per la sua applicazione. Rifiuti	Classificazione dei rifiuti solidi, in tre grandi categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi. Lo stoccaggio provvisorio ed il loro smaltimento.	Mentre per i rifiuti di tipo urbano non si richiedono particolari adempimenti, per quelli speciali e tossico-nocivi (provenienti ad es. dai laboratori) bisogna ricordare che per lo STOCCAGGIO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>rifiuti speciali:</b> non occorre autorizzazione</li> <li>• <b>rifiuti tossico-nocivi:</b> purchè si rispettino le condizioni di cui all'art. 14, c.1, del D.L. 373/95, non occorre autorizzazione: bisogna però dare comunicazione alla Regione 30 gg. prima dell'inizio dello stoccaggio. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 14 sopracitato per lo SMALTIMENTO: <p><b>rifiuti speciali e tossico-nocivi:</b> devono essere ritirati da ditte specializzate ed autorizzate (iscritte in apposito elenco regionale). Vi è obbligo per la scuola di tenere un registro di carico/scarico per i rifiuti tossico-nocivi (D.L. 375/95 art. 14).</p> </li> </ul>	La raccolta dei rifiuti per lo stoccaggio è opportuno sia attuata secondo i criteri indicati nella Deliberazione Interministeriale del 27/7/84.

<b>Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI</b>
<b>D.M. 236/89</b> <i>Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap.</i>	<b>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche.</b>	Indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.	L. 9/1/89 n.13
<b>D.M. 25/8/89 e DM 18/03/1996</b> <i>Palestre per attività sportive</i>	<b>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</b>		
<b>D.Lgs 81 9/4/2008</b> <i>Attuazione dell'<a href="#">articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123</a>, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	<b>Testo unico integrato dal D.Lgs. 106/09</b>		Abrogati: DPR 547/55, DPR 164/56' DPR 303/56 (salvo art.64); D.Lgs 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 493/96; D.Lgs 494/96; D.Lgs 187/05: art 36bis comma 1-2 DL 223/06 conv. in L 248/06; artt. 2-3-5-6-7 L.123/07
<b>D.L. 37/2008</b> <i>riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici</i>			
<b>DPR. 462/01</b> <i>Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</i>			
<b>D.M.388/2003</b> <i>Disposizioni sul pronto soccorso aziendale,</i>			